INTRODUZIONE ALLE PROBLEMATICHE DELLA TRADUZIONE GIURIDICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TRADUZIONE DI TESTI IN LINGUA INGLESE

Maurizio Viezzi

Premessa

Si può presumere che, quando pensa alla sua futura carriera, uno studente si veda seduto nel suo studio mentre traduce l'ultimo romanzo di García Márquez oppure si veda attorniato dai Grandi della terra mentre pone la sua competenza linguistica al servizio della pace nel mondo. La realtà professionale per la quasi totalità dei traduttori e degli interpreti è però completamente diversa, fatta di tenaci lotte per cercare di capire ed imparare ad usare concetti e termini appartenenti ai campi più svariati. Può capitare, ad un interprete, di passare nel breve volgere di pochi giorni da una riunione di *sommeliers* alla presentazione di una nuova automobile, ad un simposio medico internazionale dedicato, per esempio, alla malattia di Gaucher. E può capitare, a un traduttore, di doversi occupare successivamente della corrispondenza di un detenuto, del funzionamento di una macchina agricola e della dimostrazione del teorema di Fermat. Nelle pagine introduttive del suo *Dizionario Giuridico*, de Franchis cita H.W. Fowler il quale, nella prefazione all'edizione 1964 del *Concise Oxford Dictionary*, scriveva: "a meno che non sia un mostro di scienza, l'autore di un dizionario deve trattare numerosissime materie di cui non ha una conoscenza diretta" (de Franchis 1984: 186). Succede raramente che traduttori ed interpreti siano dei mostri di scienza e quindi, analogamente a chi redige un dizionario, essi si trovano nella condizione di dover affrontare argomenti riguardo ai quali non hanno una conoscenza da esperti. Pur condannati allo scomodo ruolo di non esperti che rendono possibile la comunicazione tra esperti, traduttori ed interpreti riescono non di rado ad assolvere in modo eccellente il compito loro assegnato, anche quando l'apparente inaccessibilità dei temi trattati sembrerebbe precludere ogni possibilità di intervento da parte di un profano. Ma ciò può avvenire soltanto a condizione che essi abbiano fatto propri i concetti fondamentali dell'ambito di conoscenza di cui i testi da tradurre o interpretare rappresentano una realizzazione. E' forse opinione diffusa tra gli studenti, e tra coloro che sono agli inizi dell'attività professionale, che la principale difficoltà di una traduzione o di un'interpretazione risieda nella componente lessicale e che, quindi, sia sufficiente scoprire il significato di 20 o 50 termini per portare a compimento il lavoro in modo soddisfacente. Non è così. E non solo perché questa opinione non tiene conto di tutti quegli aspetti stilistici e sintattici che, al di là della terminologia, caratterizzano la lingua utilizzata nelle diverse circostanze e nei diversi campi d'attività, ma anche, e soprattutto, perché non prende in considerazione la necessità di conoscere il contesto più ampio di cui ogni testo è espressione. E' quindi necessariamente vero che traduttori ed interpreti non sono né possono essere degli esperti delle materie che devono affrontare; ed è altrettanto vero che possono fare quanto loro richiesto: ma lo possono fare solo se conoscono bene le nozioni fondamentali su cui poggia la disciplina di cui di volta in volta sono chiamati ad occuparsi. Non basta conoscere la terminologia

calcistica in due o tre lingue per garantire un adeguato servizio di interpretazione simultanea durante una conferenza stampa organizzata al termine di una partita; né è sufficiente un glossario filosofico per destreggiarsi con disinvoltura tra il rasoio di Occam e i noumeni kantiani: lo testimonia la qualità non proprio eccellente di molte traduzioni ed interpretazioni. Serve invece, a traduttori ed interpreti, un quadro di conoscenze adeguato che faccia da supporto alle nuove acquisizioni terminologiche e dia a queste il loro pieno significato.

Quanto detto vale per ogni campo e disciplina che traduttori ed interpreti si trovino a dover affrontare nel corso della loro attività professionale. E vale quindi, e a maggior ragione, per i temi di ordine giuridico di cui è questione in questa sede. Lungi dall'essere un articolo in materia di diritto o una dissertazione in materia di teoria della traduzione, questo testo si rivolge in particolare agli studenti dei corsi di traduzione e vuole essere una introduzione di carattere generale alla problematica della traduzione di testi giuridici, con particolare riferimento alla traduzione in italiano di testi in lingua inglese. Ci si propone, in queste pagine, di delineare un quadro di riferimento che permetta allo studente di cogliere, sia pure per approssimazione, la dimensione propria della traduzione giuridica. Si vuole dimostrare, in particolare, quanto sia importante, meglio, indispensabile, ai fini della comprensione e della traduzione di un testo *particolare*, l'accesso ad ambiti di conoscenza *generali*. Si vuole evidenziare, ancora, la straordinaria complessità della traduzione giuridica. Se per tradurre un testo medico bisogna sapere di medicina, per tradurre un testo giuridico non basta sapere di diritto. E' necessario conoscere e comparare due ordinamenti giuridici: l'ordinamento in cui affonda le radici il testo da tradurre e l'ordinamento nell'ambito del quale sarà compreso ed interpretato il testo tradotto. E' l'ordinamento giuridico che dà significato alle parole: ricorda, per esempio, Abbott (1965) che anche una parola apparentemente semplice come "*wife*" non ha significato universale in ambito giuridico; essa esprime, infatti, concetti diversi nei paesi in cui la poligamia è lecita e nei paesi in cui, invece, è vietata. Questa grande complessità della traduzione giuridica assume spesso quasi il valore di una sfida, soprattutto quando una delle lingue interessate al processo traduttivo è la lingua inglese. Ma si tratta di una sfida di grande fascino: in ciascun paese il diritto, manifestazione culturale *nazionale* per eccellenza, è il frutto di una lunga e lenta evoluzione che riflette una ben precisa concezione dell'ordine sociale; operare con la lingua del diritto permette al traduttore di assumere il più nobile dei suoi ruoli: il ruolo di intermediatore culturale.

L'articolazione di questa *Introduzione* consentirà un percorso dal generale al particolare. Verranno dapprima considerati alcune caratteristiche salienti della lingua giuridica e alcuni principi e criteri applicabili alla traduzione di testi giuridici; poi, passando in modo più specifico alla problematica della traduzione di testi in lingua inglese, dopo alcuni cenni di storia del diritto inglese, si prenderanno in esame alcune peculiarità dell'inglese giuridico e alcuni tipici problemi terminologici; infine, verrà presentato un esempio concreto di documento giuridico in lingua inglese con relativa traduzione.

Lingua giuridica

E' opportuno esordire ponendo una questione di ordine terminologico. Come indicare l'oggetto che ci si appresta a prendere in esame? Autorevoli studiosi italiani propongono denominazioni diverse: De Mauro parla di "linguaggio giuridico", Gotti usa il sintagma "linguaggio legale"; Michele Cortelazzo preferisce "lingua giuridica". Quanto alla natura di tale lingua o linguaggio, Danet sostiene che:

> *modern legal language has become so highly differentiated a variety that one can debate whether it should be called a separate dialect, sublanguage, or register* (Danet 1985: 275).

O ancora si potrebbe discutere se sia un linguaggio speciale o un linguaggio settoriale, o una microlingua, un tecnoletto, un sottocodice, un linguaggio specialistico-settoriale, una *restricted language*, un linguaggio tecnico o una lingua speciale. Pur senza voler approfondire la questione e limitandosi a due soli autori, si noterà che Gotti inserisce il "linguaggio legale" nel novero dei "linguaggi specialistici", un'espressione, questa,

> *che più coerentemente si ricollega ... all'uso che gli specialisti fanno del linguaggio per riferirsi a realtà tipiche del proprio ambito professionale. Come si può vedere, nella giustificazione or ora fornita, l'enfasi è stata posta sia sul tipo di utente che sulla realtà specifica a cui si fa riferimento oltre che sull'uso specialistico che viene fatto del linguaggio. Le tre entità, infatti, devono essere compresenti perché si ottenga il manifestarsi di un linguaggio specialistico* (Gotti 1991: 8).

Michele Cortelazzo parla, invece, di "lingua speciale", definita come

> *varietà funzionale di una lingua naturale, dipendente da un settore di conoscenze o da una sfera di attività specialistici, utilizzata nella sua interezza da un gruppo di parlanti più ristretto della totalità dei parlanti la lingua di cui quella speciale è una varietà, per soddisfare i bisogni comunicativi (in primo luogo quelli referenziali) di quel settore specialistico; la lingua speciale è costituita a livello lessicale da una serie di corrispondenze aggiuntive rispetto a quelle generali e comuni della lingua e a quello morfosintattico da un insieme di selezioni, ricorrenti con regolarità, all'interno dell'inventario di forme disponibili nella lingua* (Cortelazzo 1988: 246).

Sembra, questa suggerita da Cortelazzo, l'indicazione più convincente: in questo studio, pertanto, si farà uso dei sintagmi "lingua giuridica" e "lingua speciale" in luogo di altre espressioni forse più consuete.

A conclusione di questa premessa terminologica, è opportuno ricordare il significato dei termini "giuridico" e "legale" che, nell'uso corrente, vengono

spesso confusi. Secondo le definizioni del Vocabolario della lingua italiana dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, "legale" significa "di legge, della legge, che concerne la legge", "che è applicato ai problemi legali", "conforme alla legge o che ha la sua fonte nella legge". "Giuridico" significa "di diritto, relativo al diritto", "che è preso in considerazione dal diritto", "che è conforme al diritto, quindi legittimo".

Non è semplice definire la lingua giuridica, né è semplice delimitarne l'ambito. Una definizione soddisfacente, ancorché non del tutto esauriente come si vedrà più avanti, viene offerta da Lane il quale accomuna la dimensione giuridica (in inglese "*legal*") e la dimensione amministrativa:

> *Legal and administrative terminology may be defined as the technical language employed by the legislators, administrative authorities, the courts and members of the legal professions* (Lane 1982: 221).

La scelta della parola "*terminology*" può forse essere fuorviante. In realtà, l'autore non si riferisce al solo lessico, ma intende proprio ciò che qui si indica con "lingua giuridica" come si evince dal prosieguo del testo citato:

> [legal and administrative terminology] *is characterized by the special terms and expressions peculiar to this particular field, and it also exhibits a number of special syntactic, stylistic and idiomatic features* (*ibid.*).

E' interessante notare come Lane consideri la lingua giuridica una lingua tecnica. Si tratta di una posizione condivisa, per esempio, anche da Garrido Nombela il quale afferma che "*el lenguaje jurídico es un lenguaje técnico*" (1991: 256); e ancora: "*como todo fruto de un campo concreto del saber, el texto jurídico es un texto* técnico" (1991:257). Eppure, la lingua giuridica non è generalmente considerata una lingua tecnica dagli studiosi della traduzione. O meglio, osservando il problema da un altro punto di vista, la traduzione giuridica non è considerata una traduzione tecnica (e ancor meno una traduzione scientifica). E' questa, per esempio, l'opinione di Peter Newmark per il quale, come si vedrà più avanti, i testi giuridici sono "*authoritative statements*". Nel suo studio sulla traduzione tecnica, poi, Bédard (1986: 101-102), riconosce la traduzione giuridica come traduzione specializzata, ma non come traduzione tecnica. Bédard, infatti, all'interno dei "*domaines de spécialité*" opera una distinzione tra "*réalités humaines*" e "*réalités non humaines*". Alle prime, che sono estranee, secondo l'autore, al lavoro del traduttore tecnico, appartengono discipline quali il diritto, la finanza, l'amministrazione, le scienze umane, le arti, lo sport, ecc. Alle seconde, invece, appartengono le scienze (che riguardano le realtà naturali) e "*les techniques*" (che si concentrano sugli oggetti fabbricati dall'uomo). Bédard sintetizza la sua posizione con un diagramma ad albero di questo tipo:

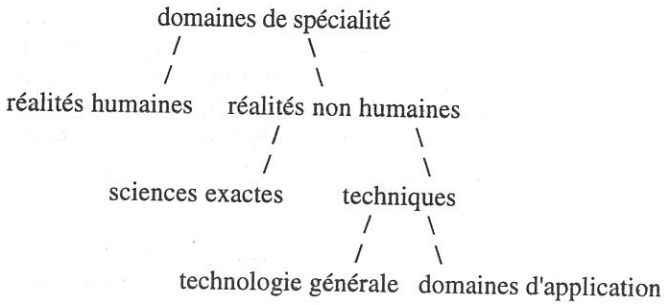

Ad una possibile dimensione scientifica della giurisprudenza, ma solo in senso lato, accenna Pinchuck (1977: 17-18). L'autrice introduce la distinzione fra *aesthetic texts* e *service texts*:

> *Aesthetic texts include poetry, fiction, drama and* belles-lettres. *Service texts include all writing that do not come into this category. All technical texts are service texts, but not all service texts are scientific and technical. Some service texts use the techniques of persuasion or seek to arouse emotions, as with publicity material, for instance. In other fields the aim is utilitarian and objectivity is sought. Yet they cannot be called scientific (except in a very broad sense of the word 'science'). One example is history. Another is jurisprudence.*

Per quanto riguarda la storia, si ricorderà la famosa definizione di Marc Bloch (1949) secondo il quale la storia è la scienza degli uomini nel tempo. Quanto al diritto, se pure non lo si può considerare appartenente alle sfere della scienza o della tecnica intese secondo le definizioni proposte da Bédard (e secondo le accezioni comuni), può non essere immotivata l'attribuzione di una dimensione tecnica e di una dimensione scientifica alla lingua speciale giuridica e al campo cui essa si applica.

Con riferimento all'aspetto tecnico, si considerino, per esempio, queste osservazioni di Folkart (1981: 207-8):

> *la langue technique, langue utilitaire entre toutes, tend à l'instrumentalité pure, sa fonction étant avant tout et presque exclusivement de conceptualiser la réalité extra-linguistique, le référent qui constitue son objet. ... son orientation référentielle fait que la langue technique tend à établir un rapport bi-univoque entre le mot et son référent. ... Ainsi la conception naïve selon laquelle la langue serait une nomenclature ... est-elle du moins partiellement valable pour la langue technique.*

Pur con qualche difficoltà, cui si farà cenno più avanti, in linea di principio sembra senz'altro giustificato estendere queste considerazioni anche alla lingua giuridica che andrebbe pertanto considerata lingua tecnica non già, ovviamente,

nel senso che si occupa di "*objets fabriqués par l'homme*" (Bédard 1986: 102), ma alla luce della sua tendenza "*à établir un rapport bi-univoque entre le mot et son référent*". Secondo questa impostazione, quindi, la dimensione tecnica della lingua giuridica sarebbe riconducibile non al suo oggetto bensì al rapporto tendenzialmente biunivoco che essa pone tra significante e referente extra-linguistico.

Quanto alla dimensione scientifica della lingua giuridica, giova richiamarsi a Norberto Bobbio il quale, in uno studio del 1950, affronta il problema della presunta non scientificità della giurisprudenza: "la giurisprudenza sino ad oggi non è mai riuscita a riconoscere pienamente se stessa nella definizione di scienza che è stata via via formulata dalle diverse teorie della scienza" (Bobbio 1950: 25). Ed era stato così, in particolare, con riferimento alle due più grandi concezioni della scienza dell'età moderna, la concezione razionalistica del Seicento e la concezione positivistica dell'Ottocento. Secondo la prima "la scienza ... consiste nella scoperta e nella formulazione di leggi che sono già in natura e come tali sono immutabili e necessarie" (*ibid.*: 27), ma il diritto non si occupa di leggi universali e necessarie, né di verità definitive; la seconda vede invece il mondo come "un insieme di accadimenti, di eventi, ... di fatti; e questi fatti per entrare nel sistema della scienza devono essere controllati sperimentalmente" (*ibid.*: 30), ma il diritto si occupa non di fatti bensì di norme. In altre parole: "il giurista che si ponesse il problema della scienza giuridica, si trovava fatalmente fra le mani o una scienza che non era la giurisprudenza, o una giurisprudenza che non era scienza" (*ibid.*: 33-34). Poi, finalmente, continua Bobbio, il concetto di scienza è cambiato:

> *L'accento è stato spostato per così dire dalla* verità *al* rigore, *o meglio è stata intesa anche la verità in termini di rigore. La scientificità di un discorso non consiste nella verità, cioè nella corrispondenza della enunciazione ad una realtà obbiettiva, ma nel rigore del suo linguaggio, cioè nella coerenza di un enunciato con tutti gli altri enunciati che fanno sistema con quelli ... Ora, un linguaggio si dice rigoroso:* a) *quando tutte le parole delle proposizioni primitive del sistema sono definite, ossia quando sono stabilite tutte le regole del loro uso, e non vengono mai usate se non rispettando tali regole;* b) *quando sono stabilite le regole in base alle quali dalle proposizioni primitive si possono ricavare le proposizioni derivate, e non si usano altre regole al di fuori di quelle stabilite* (*ibid.*: 38).

In sintesi, quindi:

> *una ricerca si può dire scientifica quando usa un linguaggio scientifico: il linguaggio scientifico è quello in cui tutte le parole sono definite e l'uso delle parole definite non contravviene alle regole che sono servite alla loro definizione ...* (*ibid.*: 49).

Si delinea così, complementare, e forse parzialmente sovrapposto all'aspetto tecnico, anche l'aspetto scientifico della lingua giuridica: la dimensione

scientifica va ricondotta, quindi, non all'oggetto della lingua stessa bensì al suo rigore.

In realtà - e si è qui in presenza di una contraddizione intrinseca della lingua giuridica - il rapporto biunivoco fra significato e significante ed il rigore del linguaggio non sono sempre realizzati. I testi giuridici sono infatti a volte caratterizzati da una certa incompletezza o vaghezza. Nelle parole di Garrido Nombela:

> *una de las características del lenguaje jurídico reside en la utilización de expresiones ambiguas, cuyo objeto es dejar que el poder reglamentario y la jurisprudencia o, en último término, la propia evolución de los tiempos, las llenen de contenido* (1991: 257).

E lo stesso autore cita, traendoli dal codice spagnolo, alcuni esempi di tali "*expresiones ambiguas*": "*buen padre de familia*", "*buen comerciante*" e "*buenas costumbres*" (*ibid.*). A questa caratteristica, che è "condizione fondamentale di funzionamento dei testi giuridici (testi che si propongono una durata relativamente lunga nel tempo, superiore a quella dei mutamenti di costume e di coscienza collettiva che possono far mutare l'interpretazione dell'ambito di applicabilità della legge)" (Cortelazzo 1988: 248), sopperisce con rigore scientifico il giurista: "la giurisprudenza nella sua parte essenziale è un'analisi del linguaggio" (Bobbio 1950: 44), ed è questa attività che fa della giurisprudenza una scienza: l'analisi del linguaggio coincide con l'interpretazione della legge.

Il rigore e la precisione che permettono, secondo l'impostazione proposta, di accomunare in qualche misura la lingua giuridica alla lingua scientifica e tecnica, quindi, esistono, se non sempre in concreto, almeno come tendenza e aspirazione, e all'atto dell'interpretazione. E' opportuno ricordare, in questo contesto, l'abitudine dei giuristi anglosassoni (e non solo) di largheggiare nelle definizioni. Va osservato, peraltro, che un simile atteggiamento non sembra sempre caratterizzare la cultura giuridica italiana. Come nota De Mauro: "il legislatore italiano non ha mai avuto troppa preoccupazione per i *verba iuris*: l'attenzione con cui il codice civile tedesco del 1896 definisce per tre paragrafi il significato di *Sache* "cosa" e perfino la parola *Gesetz* "legge" è restata estranea in tale misura alla codificazione italiana. E gioverà osservare che, quando e dove questa attenzione poteva essersi manifestata, i suoi effetti sono stati successivamente cancellati" (1963: 431-432).

Nonostante questa peculiarità italiana, il legame tra lingua e diritto resta comunque indissolubile: "*law would not exist without language*", ricorda Danet (1985: 273). E dal momento che "*the language itself becomes a component of the law*" (Maley 1987: 25), occuparsi di diritto significa sempre, come affermano Balkema e de Groot, occuparsi della lingua.[1]

---

1 "*Het zich bezighouden met recht impliceert om te beginnen steeds een zich bezighouden met taal*" (1987:9).

Prima di considerare le caratteristiche della lingua giuridica, è opportuno cercare di identificare e definire i testi giuridici. Il compito è meno semplice di quanto potrebbe sembrare, come sottolinea, per esempio, Garrido Nombela:

> *No resulta fácil definir qué es un texto jurídico. La influencia del Derecho, en sus múltiples facetas, se extiende por muchas esferas de la vida y, junto a los textos jurídicos "puros", abundan los textos mixtos. Baste tal vez citar el ejemplo de las interrelaciones entre el Derecho y la Economía ... o la supuesta existencia autónoma de un denominado "lenguaje administrativo", que tal vez podría considerarse una emanación del lenguaje puramente jurídico, que ejerce sobre él una influencia decisiva* (1991: 256).

L'autore offre, tuttavia, un'indicazione, dichiaratamente di carattere generale, secondo la quale sono testi giuridici i testi che riguardano materie afferenti al diritto pubblico e al diritto privato, con una possibile suddivisione basata sul "*tenor concreto del texto de que se trate*" (*ibid.*: 257). Si distingueranno, allora, testi "*de carácter normativo (textos legislativos y reglementarios, normas codificadas, normas internacionales, etc.), de carácter declarativo (comunicaciones administrativas, sentencias y resoluciones judiciales en general) y de carácter contractual (contratos y actos juridicoprivados)*" (*ibid.*).

Un'indicazione analoga è offerta da Lane secondo il quale nell'ambito dei testi giuridici possono essere identificate le seguenti categorie:

> *- official texts, whose wording is prescriptive and must therefore also be used by translators, i.e. laws, statutory instruments, texts of ratified international agreements;*
> *- other documents issued by authorities and courts, whose contents are legally binding but whose wording is not prescriptive, i.e. judgments and other decisions handed down by courts, decisions taken by administrative authorities, official announcements, letters, etc.;*
> *- non-official texts, i.e. documents drawn up by members of the legal profession in performance of their functions (e.g. documents authenticated by a notary public, such as contracts, wills and powers of attorney; written applications and submissions by lawyers; legal literature; written opinions on legal or administrative matters; ...)* (Lane 1982: 221).

L'ambito dei testi giuridici viene in qualche modo ampliato da Abdel Hadi il quale introduce nella definizione di "testo giuridico" la nozione di "creazione di diritti o di obblighi":

> *le texte juridique peut être défini comme étant celui qui entraîne la création de droits ou d'obligations et indépendamment de son auteur et des termes employés. Ce caractère juridique résulte de l'un des deux facteurs suivants:* a) *la nature même du texte dans sa langue de départ* b) *la destination de la traduction* (1991: 45).

Abdel Hadi opera un'interessante distinzione tra testi giuridici "*par nature*" e testi giuridici "*par destination*". I primi sono "*sources de droit et actes contractuels ... créant des droits ou établissant des obligations à la charge des sujets de droit*" (1991: 46); quanto ai secondi, invece: "*tout texte littéraire, philosophique, commercial ou économique peut devenir un texte juridique en raison de l'usage que l'on fait dudit texte. Si l'on envisage d'employer le texte pour revendiquer un droit ou rejeter une obligation, sa traduction devient une traduction juridique*" (1991: 47). Questo significa che può diventare testo giuridico, sia pure "*par destination*", anche una lettera personale di cui il tribunale chieda la traduzione.

Va tuttavia osservato che, indipendentemente da quali siano i testi che si vuole fare rientrare nell'ambito dei testi giuridici, non è solo in questi che si incontra la terminologia giuridica: possono quindi presentarsi problemi di traduzione giuridica anche nella traduzione di testi non giuridici.

E' comunque soprattutto la natura dei testi giuridici propriamente detti, dei testi cioè che sono giuridici "*par nature*", a rendere la lingua giuridica così diversa dalle altre lingue speciali. Nel suo studio sui linguaggi specialistici, Gotti enumera i principali aspetti lessicali e sintattici che caratterizzano tali linguaggi. Alcuni di questi si ritrovano anche nella lingua giuridica. Per esempio la monoreferenzialità:

> *in un determinato contesto vi è un unico significato che può essere attribuito a un dato termine* (1991: 17);

la non-emotività:

> *al contrario della parola (che può essere ricca di connotazioni), il termine ha funzioni puramente denotative. ... Nel testo specialistico il tono rimane in genere neutro, in quanto la forza dimostrativa del discorso deriva dai concetti esposti in modo logico e consequenziale e dai fatti portati a loro sostegno piuttosto che da un uso enfatico del linguaggio. Lo scopo informativo del linguaggio specialistico prevale così sugli altri aspetti tipici della lingua comune (quello emotivo, quello estetico o altri) e conferisce alla comunicazione specialistica quel tono che è stato più volte definito freddo e artificiale* (*ibid.*: 20);

la precisione:

> *Ogni termine si deve riferire al proprio concetto in maniera immediata. Tale criterio esclude quindi l'uso nella comunicazione specialistica di sistemi di referenza indiretta quali l'eufemismo* (*ibid.*: 21).

In relazione a quest'ultimo aspetto, tuttavia, è bene ricordare quanto detto in precedenza riguardo a come la deliberata violazione del principio secondo cui il testo giuridico dev'essere preciso sia garanzia di funzionamento del sistema. Ma

sono degne di nota anche le osservazioni un po' maligne di Danet: "*If legal language were always so precise, there would never be disagreements over the meaning of contracts, and people would never have to go to court to resolve their differences*" (1980:541); e ancora: "*Cynics might claim that lawyers intentionally use opaque language to mystify the public and to preserve their own power*" (1985: 288). Mancano invece, nella lingua giuridica, altre caratteristiche tipiche delle lingue speciali: prima fra queste la sinteticità espressiva.

Si diceva in precedenza dell'importanza che la natura dei testi giuridici riveste ai fini delle caratteristiche della lingua giuridica. Ebbene, come si evince chiaramente dalle indicazioni degli autori precedentemente citati, la lingua giuridica si incontra generalmente in testi la cui forma è *prescrittiva*, i cui contenuti sono *vincolanti*, testi che hanno una *struttura performativa*: "*les actes juridiques sont créateurs de faits, de droits et d'obligations* " (Legault 1979: 23). Si considerino, per esempio, le leggi:

> *Controlling actions by words; here is the key to the understanding of legislative language. When the legislature enacts a statute, it is performing speech acts in the classic, performative, Austinian sense. These performative acts are simultaneously linguistic and legal ... Legislative actions are performed by means of words and the words of the law are the law* (Maley 1987: 27).

E ancora,

> *Characteristically, laws create rights and duties in one of two ways: They command or empower. In legal terminology, they are either MANDATORY or DISCRETIONARY. ... By this dichotomy, the law sets up two important categories of legal illocutionary act. Mandatory illocutionary acts have the force of commands which impose an obligation to act or not to act; discretionary illocutionary acts confer a power which may or may not be exercised* (*ibid.*: 29).

Ma ciò non vale soltanto per le leggi: si consideri per esempio la natura *vincolante* di contratti, testamenti, mandati, ecc., e l'importanza che in essi assume la lingua:

> *The features of the legal register are most prominent, then, in the frozen, formulaic genres, where matters are virtually all form and no content and the words are performative: A will written in the wrong formula is not a will at all* (Danet 1985:277).

Sull'aspetto performativo si sofferma anche Gotti, il quale sottolinea che:

> *in* esso [nel linguaggio legale] *l'aspetto performativo è molto rilevante. In nessun altro campo, infatti, il linguaggio determina lo stabilirsi di precisi obblighi e doveri, il cui mancato rispetto comporta in genere dei risvolti di natura penale* (1991:181).

Risiede, quindi, in questa natura performativa, prescrittiva e vincolante dei testi giuridici, e nel ruolo che di conseguenza vi svolge la lingua, la prima caratteristica propria della lingua giuridica: una caratteristica che la differenzia profondamente dalle altre lingue speciali.

Una seconda importante caratteristica della lingua giuridica è legata alla componente lessicale, e in particolare al fatto che, tipicamente, essa si avvale di "*termes du vocabulaire courant pris dans une acception courante; ... termes du vocabulaire courant pris dans une acception spécialisée; ... termes proprement spécialisés*" (Covacs 1982: 88). Con lieve ironia, a questo proposito, Géraud de la Pradelle nota che la maggior parte dei termini giuridici è rappresentata da parole comuni che conservano il loro significato consueto accanto ad un significato tecnico che spesso può indurre in errore. Così in Francia,

> *le pendant d'un droit "réel" n'est pas une prérogative imaginaire, mais un droit "personnel" qui est tout sauf intime - étant une créance; la société "anonyme" est cependant dotée d'une raison social dont chacun sait qu'elle constitue son nom.* (cit. in Pigeon 1982: 280).

Se considerato dal punto di vista del traduttore, questo aspetto rappresenta naturalmente una difficoltà. Il problema è ben esplicitato da Snel Trampus:

> *Può presentarsi quindi omonimia o polisemia tra lessema della lingua comune e termine giuridico; altre volte il lessema già polisemico nella lingua comune è dotato, per un processo di disambiguazione o di restrizione di significato o a motivo di diverse evoluzioni della lingua comune e del linguaggio giuridico, di uno solo dei significati che esso possiede nella lingua comune ... Anche per quanto riguarda il lessico il traduttore deve rivolgere pertanto la propria attenzione alla semantica lessicale della lingua comune e nel contempo a quella specifica del linguaggio giuridico, individuando i confini tra l'una e l'altra ed eventuali sovrapposizioni* (1989: 51).

Di qui la necessità di una grande cautela: il traduttore "dovrà chiedersi costantemente, quindi, se nel testo una determinata espressione è usata nel significato che questa ha nella lingua comune oppure se essa è stata ridefinita giuridicamente" (*ibid.*: 67).

Queste considerazioni sembrerebbero togliere validità al riconoscimento di una natura tecnica e di una natura scientifica della lingua giuridica. Ma non è così, e la chiave, in questo senso, sta in quel "ridefinita giuridicamente" del passo testé citato.

Un'altra caratteristica importante della lingua giuridica è rappresentata dalla natura arcaica di certe forme. Come sottolinea Garrido Nombela,

> *el texto jurídico ... se caracteriza por un léxico y unas construcciones determinadas que, en general, tienden a ser reticentes a la evolución, como el propio Derecho. En efecto, subsisten en el léxico jurídico numerosos términos y expresiones que pueden sin duda calificarse de*

> *arcaicos y que se justifican por la propia inercia conservadora de la norma jurídica, que naturalmente se refleja en la terminología* (1991:257).

Gotti, che riconosce nel tradizionalismo un aspetto che contraddistingue anche altri linguaggi specialistici, osserva che

> *il rispetto della tradizione che si riscontra nel linguaggio legale è dovuto anche al suo forte legame con la prassi usata fin dai tempi antichi di usare formule particolari nei giuramenti, nelle nomine, nella stesura di editti, nella promulgazione di leggi, nel conferimento di cariche e nell'attribuzione di proprietà. In tali contesti il rispetto della formula coincideva con la validità stessa dell'atto* (1991: 27).

Su posizioni diverse si allinea invece Snel Trampus (1989: 53) che, richiamandosi al linguista olandese Overdiep, nota che

> *non si è in presenza di arcaismi allorché, in una determinata varietà funzionale-contestuale, si incontrano forme e significati che nella lingua comune non sono più usuali: la lingua usata nel particolare settore segue semplicemente una evoluzione diversa da quella della lingua comune. Molti dei cosiddetti arcaismi devono essere considerati, quindi, come termini giuridici, perché nel linguaggio giuridico essi hanno solitamente un significato ben delimitato.*

Si vedrà in seguito come la presenza di espressioni arcaiche e di formule rituali sia particolarmente rilevante nell'inglese giuridico.

Un'altra caratteristica della lingua giuridica è data dalla sua complessità e verbosità. Si tratta di una peculiarità che, come si è visto, è in contrasto con la sinteticità espressiva che Gotti riconosce come tipica dei linguaggi specialistici. Complessità e verbosità, che sono sicuramente fra i segni distintivi dell'inglese giuridico, possono essere viste come espressione dell'aspirazione alla massima accuratezza. Si potrebbe forse sostenere, in questo senso, che nell'inevitabile conflitto, nel testo giuridico, tra sinteticità espressiva e precisione, sia quest'ultima a prevalere. Notava, per esempio, nel 1978 la Commissione per la riforma del diritto in Canada che "*the legal profession's penchant for using too many words is a result of trying to be as precise as possible*" (cit. in Gémar 1979: 44). Ma complessità e verbosità possono anche essere considerate un retaggio dei tempi antichi:

> *Convoluted legal language may in part derive from preliterate times, when elaborate verbal formulas were considered a kind of word magic* (Danet 1985: 288-289).

E' un'altra però, ai fini che qui interessano, cioè ai fini della traduzione, la caratteristica più importante della lingua giuridica. E si tratta, anche in questo caso, di una caratteristica che differenzia profondamente la lingua giuridica dalle

altre lingue speciali tecniche o scientifiche. Si è detto in precedenza di come vi sia nelle lingue tecniche la tendenza a realizzare un rapporto di biunivocità fra significato e significante ed è stata citata Barbara Folkart la quale ritiene che nella lingua tecnica si realizzi almeno parzialmente l'illusione della lingua come nomenclatura. Ebbene, per quanto riguarda la lingua giuridica ciò vale soltanto a livello intralinguistico e non a livello interlinguistico; vale cioè esclusivamente con riferimento alla lingua nella quale trova espressione *un* sistema giuridico, *un* sistema sociopolitico. L'intimo legame tra lingua giuridica, diritto e società è ben descritto da Georges Vedel:

> *le droit est un amoncellement de signes (les termes juridiques) désignant des structures complexes (les notions de droit), elles-mêmes insérées dans un contexte social, culturel et économique bien précis* (cit. in Adamopoulos 1989: 67).

Quindi, ogni testo giuridico, ogni termine giuridico dev'essere letto, compreso e interpretato nell'ambito del macro-contesto giuridico rappresentato dall'insieme delle regole giuridiche di una data società: "*it is its social context ... that gives meaning to a legal term*" (Allott 1965: 12).

A differenza di quanto accade normalmente nelle lingue speciali di tipo tecnico o scientifico, generalmente nella lingua giuridica i referenti non sono universali, ma esistono soltanto all'interno di un dato sistema giuridico. Nelle lingue speciali tecniche e scientifiche sono prevalenti designazioni di referenti oggettivi universali: al referente *x* possono venire attribuite "etichette" diverse a seconda del codice usato, in una specie di sistema di nomenclature parallele. Ecco quindi realizzarsi una sorta di sinonimia interlinguistica di questo tipo (Pinchuck 1977: 166):

HCOOH	*Ameisensäure*	*formic acid*	*acide formique*
CH_3COOH	*Essigsäure*	*acetic acid*	*acide acétique*
H_2SO_4	*Schwefelsäure*	*sulphuric acid*	*acide sulfurique*

Diversa è invece la situazione in campo giuridico: non esiste, cioè, in linea di principio, un referente universale *x* che possa essere designato con, per esempio, *ipoteca,* o *hypothèque,* o *Hypothek,* o *mortgage,* o *hipoteca,* a seconda che si faccia uso della lingua italiana, francese, tedesca, inglese o spagnola. Esiste invece all'interno del sistema giuridico italiano un referente *x* che viene designato con il termine *ipoteca,* esiste all'interno del sistema giuridico francese un referente *y* che viene designato con il termine *hypothèque,* ecc. Questo perché i referenti *x, y,* ecc., esistono soltanto in quanto definiti e disciplinati dalle norme dei relativi sistemi giuridici. Dal punto di vista della traduzione ciò può portare ad una sostanziale intraducibilità di termini e concetti, ma si vedrà più avanti come questo problema possa venir superato con il ricorso all'equivalenza funzionale e con la ricerca di ciò che Nida indica con *closest natural equivalent.* Accadrà quindi, in ossequio a questo principio, di veder tradotto *mortgage* con "ipoteca", ma si noti come nel suo *Dizionario* de Franchis (1984:1025)

introduce la voce "*mortgage*": "Istituto privo di esatta equivalenza nella *civil law*. ... viene spesso equiparato all'ipoteca dalla quale, peraltro, si differenzia per numerose ragioni".

Si potrebbe quindi affermare, in un certo senso, che la lingua giuridica, pur tecnica nel senso di specializzata e tendente alla biunivocità di significato e significante e pur scientifica nel senso di rigorosa, almeno come aspirazione e all'atto dell'interpretazione, è in larga misura *culture-bound*, per usare un'espressione consueta, o, introducendo un'espressione nuova, (*legal*) *system-bound*. Le parole di Adamopoulos ben sottolineano lo stretto nesso tra cultura nazionale e sistema giuridico, e quindi l'unicità del "sentire giuridico":

> *Le droit est, par excellence, un phénomène national, propre à un peuple ou une culture. C'est un domaine difficile à pénétrer et qui se complique encore chaque jour par les efforts de la jurisprudence. Ainsi, si une boîte de vitesses désigne une réalité concrète identique pour un Allemand, un Français ou un Italien, les circonstances d'un litige ne seront pas perçues de la même façon par des juristes de nationalités différentes. A travers le droit s'expriment les nuances de sensibilité des peuples et leur perception de certaines réalités et abstractions* (1989: 67).

Traduzione giuridica

Alla luce delle considerazioni fatte fin qui, è facile concludere che la traduzione giuridica è esercizio assai complesso, la cui principale difficoltà deriva proprio dall'unicità degli ordinamenti giuridici e dall'intima connessione di questi con le società nelle quali trovano applicazione. Nelle parole di Kerby (1982: 5):

> *Il arrive que, dans certaines disciplines relevant généralement des sciences exactes, la traduction d'une langue à une autre pose peu de problèmes sérieux. Tel n'est pas le cas en terminologie juridique, lorsque la traduction comporte non seulement le passage d'une langue à l'autre, mais encore la transposition du message d'un système de droit à un autre.*

Il concetto è ben sviluppato da Forti e Vesco:

> [nella traduzione giuridica] *non ci si deve confrontare con termini c.d. naturalistici o descrittivi (ad es.* cat, tree, sky), *di più diretta comprensibilità in quanto "applicabili" con relativa immediatezza alla realtà empirica, ma con termini c.d. normativi (ad es.* libel, trustee, bankruptcy*), bisognosi di un "sistema di riferimento" normativo per essere pienamente compresi; termini, cioè, che si riferiscono, secondo una classica definizione, "a dati quali possono essere*

> *rappresentati e pensati solo sotto logica presupposizione di una norma"* (1991: 269).

Giova anche ricordare che vi è chi, tenendo conto dell'importanza fondamentale dell'ordinamento giuridico quale contesto della traduzione, ritiene di dover operare una distinzione tra traduzione giuridica e trasposizione giuridica. Secondo Didier, infatti, la traduzione giuridica è

> *l'opération de transfert d'un message juridique, dans un seul système juridique, d'une langue vers une autre langue,*

mentre la trasposizione giuridica è

> *l'opération de transfert d'un message juridique émis dans une langue et dans un système juridique, vers une autre langue et un autre système juridique* (1991: 9).

L'unicità dei singoli ordinamenti giuridici e le differenze che li separano rappresentano verosimilmente la massima difficoltà per il traduttore di testi giuridici. Ma la traduzione giuridica è caratterizzata anche da altri aspetti fondamentali. Gémar (1979:38), per esempio, ne individua altri quattro:

> *Cinq critères principaux, formant une typologie non exhaustive, constituent le fondement epistémologique de la traduction juridique. Ce sont, dans l'ordre d'importance que nous leur reconnaissons, le caractère normatif (ou contraignant) du texte juridique, le discours (ou langage) du droit, la diversité sociopolitique des systèmes juridiques, tous éléments conditionnant le problème de la documentation juridique auquel il faut lier la nécessité d'une approche pluridisciplinaire du droit ...*

Un paio di questi aspetti sono già stati, sia pur brevemente, considerati; quanto agli altri, riconosciuta l'ovvia necessità di un approccio multidisciplinare alla problematica giuridica, sembra quanto mai opportuno ribadire l'importanza fondamentale della documentazione, da acquisire ed utilizzare al precipuo scopo di approfondire la conoscenza del sistema giuridico di cui è espressione il testo da tradurre e del sistema giuridico nella lingua del quale il testo dovrà essere tradotto:

> *La traduzione giuridica impone molto spesso a chi vi si dedica la necessità di allargare il proprio campo di ricerca oltre i limiti rassicuranti ma riduttivi dei dizionari, per operare una più o meno estesa ricognizione nei sistemi normativi all'interno dei quali, rispettivamente, il termine originale e quello della lingua di destinazione assumono significato. Si tratta di un'esigenza metodologica densa di incognite eppure difficilmente eludibile, in quanto espressione della natura intrinseca dei termini che formano oggetto di questo tipo di traduzione* (Forti e Vesco 1991: 269).

Il riferimento ai dizionari giuridici offre la possibilità di ricordare come spesso ne venga sottolineata l'inadeguatezza, siano essi mono-, bi- o multilingui. Si tratta peraltro di un campo in cui sembra giustificata l'attesa di nuovi, favorevoli sviluppi.[2]

La diversità degli ordinamenti giuridici e la mancanza di referenti universali fanno sì che la traduzione giuridica sia fondamentalmente un'operazione di diritto comparato, un'operazione, cioè, nella quale, come sottolinea de Groot (1987: 17), il contenuto giuridico dei termini di una lingua (di un sistema giuridico) viene confrontato con il contenuto giuridico dei termini di un'altra lingua (di un altro sistema giuridico)[3]. Questo aspetto è trattato esplicitamente da Forti e Vesco:

> *La necessità di rifarsi sempre e comunque al contesto normativo di origine per cogliere il significato del termine implica che nella traduzione giuridica si debba fare ricorso - sia pure in forma embrionale - a una metodologia molto affine a quella delle materie giuridiche che si dicono "comparatistiche" (ad es. diritto privato comparato, diritto costituzionale comparato ecc.): discipline dedite appunto alla comparazione o* Rechtsvergleichung; *allo studio, cioè, delle soluzioni normative rinvenibili nei diversi ordinamenti, al chiarimento delle concordanze e differenze fra le varie strutture giuridiche e, finalmente, alla valutazione critica dei risultati così ottenuti* (1991: 269).

Per quanto riguarda in concreto la metodologia traduttiva, non diversamente da quanto avviene per testi di altra natura la traduzione di testi giuridici deve muovere da un'attenta analisi volta ad individuare i concetti che trovano espressione nella parole utilizzate nel testo da tradurre, un'analisi volta, cioè, a scoprire il senso che l'autore del testo vuole esprimere, perché è questo senso che il traduttore è chiamato a ri-esprimere: "*C'est naturellement le* sens *et non la forme d'un texte qu'il faut rendre*" (Gémar 1979: 42). Da questo punto di vista la traduzione tecnica giuridica non è dissimile da altri tipi di traduzione: come afferma Seleskovitch (1988: 87): "*sense is the unifying link between literary and technical translation*". Per effettuare con successo una tale analisi, per scoprire, cioè, il senso del testo, tuttavia, è necessario, come detto in precedenza, conoscere il sistema giuridico (il macro-contesto giuridico) del quale il testo da tradurre è espressione. Infatti,

---

2 Un'interessante discussione dei problemi legati alla documentazione e agli strumenti lessicografici si trova in Gémar (1982) nei primi due capitoli della seconda parte.

3 "*Bij juridisch vertaalwerk staan niet linguistische vaardigheden voorop. Centraal staat de vaardigheid om de juridische inhoud van termen uit de ene taal (het ene rechtssysteem) te vergelijken met de juridische inhoud van termen uit de andere taal (het andere rechtssysteem). We kunnen deze these ook anders - korter - formuleren: bij het vertalen van juridische teksten staat rechtsvergelijking centraal*".

> *ogni testo giuridico deve essere compreso ... come atto che realizza la comunicazione nell'ambito delle regole giuridiche e come un campione di comportamento linguistico costituito dall'insieme di enunciati, nel quale di volta in volta si producono, si interpretano, si applicano le regole giuridiche o di esse ci si avvale* (Snel Trampus 1989: 24).

E l'interpretazione dei concetti "non può non avvenire che con riferimento al concetto, alla situazione, alla cultura" (Snel Trampus 1989: 64): ecco, quindi, ripresentarsi ancora la nozione di lingua giuridica come lingua *culture-bound*. Nel suo processo interpretativo e nel delineare la sua strategia traduttiva, il traduttore dovrà inoltre prendere in esame

> *quei fattori extralinguistici che determinano in modo sistematico e convenzionale la realizzazione del testo di partenza e quelli della situazione d'arrivo che devono o possono fungere da guida nelle scelte che il traduttore deve operare* (Snel Trampus 1989: 107).

Un'attenta analisi del testo, resa possibile dalla conoscenza dei temi trattati, permetterà anche di evitare le trappole rappresentate dai cosiddetti *faux amis* giuridici. Può capitare, infatti, che si realizzi ciò che Schlesinger chiama "*acoustic agreement among legal systems*" (cit. in de Franchis 1984: 28), con il conseguente rischio "*qu'une homonimie entre deux termes soit prise pour une identité de notions*" (Tebbens 1982: 182). Il problema si presenta prevalentemente (ma non esclusivamente) quando si è in presenza di due lingue affini oppure di due sistemi giuridici affini. De Groot (1987: 19) osserva, per esempio, che i termini olandesi *rechtshandeling*, *moord*, *cessie*, e *subrogatie* non sono assolutamente coincidenti con i termini tedeschi *Rechtshandlung*, *Mord*, *Zession* e *Surrogation*; né, in campo istituzionale, sono coincidenti il belga *tribunal d'arrondissement* e l'*arrondissementsrechtbank* olandese, o il *Conseil d'Etat* svizzero e quello francese. Ricorda a questo proposito de Franchis come i *faux amis* giuridici siano alla base di molti errori di traduzione anche nei trattati internazionali, "a partire dal trattato di Versailles" (1984: 28).

L'analisi e l'interpretazione del testo rappresentano, naturalmente, soltanto la prima fase del processo traduttivo. Quanto alla seconda fase, la produzione del testo in lingua d'arrivo, cioè la traduzione propriamente detta, è opportuno fare alcune considerazioni in ordine alla metodologia da seguire. E' utile, in questo senso, rifarsi alla tradizionale dicotomia proposta prima da Nida (equivalenza formale / equivalenza funzionale) e poi da Newmark (traduzione semantica / traduzione comunicativa) e considerare se nella traduzione dei testi giuridici sia preferibile l'approccio basato sui principi dell'equivalenza formale (o della

traduzione semantica) oppure l'approccio basato sui principi dell'equivalenza funzionale (o della traduzione comunicativa).[4]

Newmark prende chiaramente posizione a favore dell'approccio "semantico":

> *I define authoritative statements as non-literary texts which derive a large measure of their authority from the political, social or academic status of their authors and/or from the high quality of their writing. All official, administrative and legal texts - where each proposition is a 'performance' or a 'speech act', an indication of action to be taken - come within this field. ... I am assuming that authoritative statements are normally to be translated by the 'semantic' method of translation* (1982: 285-286).

Diversa è invece l'opinione di altri studiosi i quali, per la traduzione di testi giuridici, propongono di seguire il principio dell'equivalenza funzionale. E' di questo avviso, per esempio, Gémar (1988: 305):

> *Nous retiendrons pour notre part l'idée d'équivalence* fonctionnelle *comme caractéristique de l'activité traduisante appliquée au domaine juridique.*

E un'analoga opinione è espressa da Pigeon (1982: 280):

> *La règle à suivre me paraît donc être la recherche de l'expression qui évoque, dans le langage courant, la notion qu'il s'agit d'exprimer.*

Snel Trampus richiama il traduttore alla massima cautela e ad un'attenta valutazione dei possibili effetti della sua traduzione:

> *Sia che miri a una equivalenza* funzionale, *sia che decida per l'equivalenza* semantica, *il traduttore dovrà comunque valutare sempre le conseguenze delle proprie decisioni, con la consapevolezza che ogni simile decisione è soggetta a condizionamenti e che le conseguenze e/o i* risultati *di una determinata scelta potranno dipendere anche dai fattori che condizionano il contesto storico-sociale del destinatario della traduzione* (1989:206).

L'autrice ricorda inoltre che vi è un altro aspetto di cui bisogna tener conto, e cioè "l'area di tensione tra equivalenza opzionale e equivalenza obbligatoria":

> *La scelta tra equivalenza formale e equivalenza funzionale riguarda infatti non soltanto il lessico, ma anche ... la sintassi, per la quale è particolarmente avvertita la tensione fra quanto è opzionale e quanto è obbligatorio. Ciò che in un testo giuridico può sembrare opzionale*

---

4 Per un'ampia discussione di questa problematica si veda Snel Trampus (1989: 206 e segg.).

> *può essere invece obbligatorio; ed anche le scelte nell'ambito dell'opzionale sono soggette sempre a limitazioni* (*ibid.*: 214)

Benché sia impossibile operare una scelta drastica tra le due impostazioni - essendo infatti pienamente condivisibile l'affermazione di Snel Trampus (1989:214) secondo cui "nemmeno nell'ambito della traduzione dei testi giuridici può essere considerata assoluta la dicotomia fra traduzione semantica e traduzione comunicativa e fra equivalenza formale e equivalenza dinamica (o funzionale)" - sembra ragionevole sostenere che una metodologia di traduzione dei testi giuridici basata sulla ricerca dell'equivalenza funzionale è in effetti più adeguata, alla luce della natura dei testi giuridici stessi e in considerazione dell'indicazione di Nida secondo il quale devono essere tradotti sulla base dell'equivalenza funzionale i testi in cui "*the focus of attention is directed not so much toward the source message, as toward the receptor response*" (1964: 166).

A sostenere questo approccio *receptor-oriented*, e quindi la scelta del principio dell'equivalenza funzionale, è anche Sparer (1979: 69) il quale scrive:

> *Le traducteur ne devrait-il pas ... s'intéresser en premier lieu aux aspects téléologiques de la traduction? Ce qui consisterait ... à tenir compte en priorité de l'impact qu'on attend du texte d'arrivée.*

Naturalmente, come ricorda Pigeon (1982: 280), "*le principe même de l'équivalence fonctionnelle signifie que l'on traduit en utilisant un mot qui ne correspond pas rigoureusement au même concept juridique mais à un concept analogue*" (si ricordi a questo proposito quanto osservato in relazione a *mortgage*/ipoteca). Proprio per questo è necessaria la massima cautela:

> *la recherche de l'équivalence oblige toujours à s'interroger sur la ligne de démarcation qu'il faut tracer entre celle qui est admissible à titre fonctionnel, parce qu'elle évoque avec assez de précision l'idée qu'il s'agit de rendre, et celle qu'il importe de rejeter parce qu'elle trahit la pensée en prêtant à une expression apparemment equivalente un sens que la langue dans laquelle on traduit n'admet pas* (Pigeon 1982:279-80).

Il ricorso all'equivalenza funzionale permette di risolvere, almeno in parte, il problema dell'intraducibilità dei termini giuridici, un problema derivante, come si è visto, dal fatto che concetti ed istituti giuridici sono intimamente e necessariamente legati ai singoli ordinamenti.

Ma naturalmente una lingua speciale non è fatta di soli termini tecnici. Lo ricorda, fra gli altri, Michele Cortelazzo (1988: 247) il quale nota che "giustamente negli ultimi anni si è insistito sull'impossibilità di ricondurre le lingue speciali al solo lessico" e cita H.R.Fluck secondo cui "le lingue speciali senza l'inclusione della sintassi non sarebbero delle lingue, ma solo un assemblaggio di termini". Il traduttore dovrà, quindi, concentrare la sua attenzione non sulla sola terminologia, ma anche sull'aspetto formale del testo:

> *Dans l'emploi de ce qu'il est convenu d'appeler les langues de spécialité, il y a d'une part les choses techniques qu'il faut pouvoir désigner exactement et d'autre part le texte qui véhicule et actualise ces notions et qui doit répondre à certaines exigences de forme* (Darbelnet 1982: 53).

Darbelnet si è occupato a più riprese di questo tema, operando la distinzione fra, da una parte, *la nomenclature* ("*liste de termes particuliers à un sujet*") e, dall'altra, *le discours*, che comprende essenzialmente *le vocabulaire de soutien* ("*mots d'une technicité moindre ou nulle qui servent à actualiser les mots spécialisés et à donner au texte son organicité*") (Darbelnet 1979: 26). In particolare, il traduttore dovrà "*bien connaître la nomenclature du sujet et être capable de tirer pleinement parti, dans un certain registre, des ressources langagières propres à mettre en valeur les éléments de la nomenclature*", tenendo presente che "*nomenclature et discours ne peuvent aller l'un sans l'autre*" (Darbelnet 1982: 53). Queste considerazioni, fatte a proposito delle lingue speciali in generale, valgono, e a maggior ragione, anche per la lingua giuridica nella quale le scelte più o meno obbligate del *vocabulaire de soutien* e del *discours*, ma anche le più libere scelte in materia di stile assumono particolare rilevanza ai fini del processo traduttivo. Se è vero, infatti, che "*[le discours juridique] comme tous les autres discours de spécialité a sa propre stylistique*" (Darbelnet 1982: 53), e "una propria grammatica, un proprio vocabolario e un proprio stile" (Snel Trampus 1989:27), è anche vero che "non solo le scelte lessicali ma anche le scelte sintattiche sono l'espressione del pensiero dell'estensore di un testo giuridico e del pensiero giuridico della comunità culturale" (Snel Trampus 1989:210). Ciò significa che la libertà del traduttore quanto alle scelte linguistiche sarà fortemente limitata non solo, come appare ovvio, in relazione ai termini tecnici, ma anche con riferimento ad altre componenti lessicali e grammaticali (cfr. Snel Trampus 1989: 26).

Attenta analisi del testo, considerazione di fattori linguistici ed extralinguistici, conoscenza dei sistemi giuridici in questione, elaborazione della strategia traduttiva, ricorso alle risorse della documentazione, uso della terminologia specializzata e delle strutture convenzionali del *discours juridique*: ecco quindi, in estrema sintesi, gli aspetti più rilevanti del processo traduttivo. Ma il processo traduttivo non è una realtà astratta, è un insieme di operazioni che porta ad un risultato concreto: il testo tradotto. Per quanto non sia certo questa la sede adatta per tentare di gettare le basi di una teoria della critica della traduzione applicata al campo giuridico, è impossibile non accennare al problema dei criteri di valutazione cui fare riferimento per accertare la buona riuscita di una traduzione. Ne parla in modo specifico Snel Trampus (1989:115):

> *Determinante per il grado di accettabilità della traduzione è comunque il criterio del giudizio del destinatario giurista sulla riconoscibilità, nella lettura del testo tradotto, delle analogie e delle differenze tra il suo sistema giuridico e quello di partenza. Incoerenza e non accettabilità del testo tradotto si verificano quando il contenuto di una*

> *espressione linguistica non può essere giustapposto dal destinatario in alcun modo alla struttura del sistema giuridico che gli è proprio o che egli già conosce. I criteri della coerenza, dell'accettabilità e dell'informatività richiedono la considerazione dei diversi livelli di lingua nei quali i testi vengono prodotti.*

E ancora (*ibid.*:215):

> *... la traduzione giuridica potrà essere considerata tanto più riuscita quando il pensiero giuridico, prodotto di una cultura diversa, potrà essere meglio interpretato dal destinatario del testo, senza che necessariamente risulti annullata ogni distanza tra le due culture.*

Vengono ancora una volta evidenziate, da questi criteri, la particolarità e la specificità della traduzione giuridica, disciplina interculturale per eccellenza.

Il diritto d'ispirazione inglese

Si è detto e ribadito che la specificità e la difficoltà della traduzione giuridica risiedono nel fatto che essa implica non solo e non tanto il passaggio da una lingua ad un'altra quanto il passaggio da un sistema giuridico ad un altro, e si potrebbe, in questo senso, parlare addirittura di "sistema giuridico di partenza" e di "sistema giuridico d'arrivo". Si capirà allora che è improprio, ed è in ogni caso una generalizzazione, parlare di *traduzione dall'inglese in italiano*. Si dovrebbe, infatti, più correttamente parlare di traduzione in italiano di testi prodotti nell'ambito del sistema giuridico inglese, o statunitense, o australiano, ecc. La generalizzazione ha però una sua legittimità che permette di sostenere che le traduzioni in italiano di testi giuridici in lingua inglese presentano la stessa *classe* di problemi la cui soluzione richiede quindi la stessa *classe* di strategia[5]. Ciò che dà legittimità alla generalizzazione è il fatto che i sistemi giuridici dei paesi di lingua inglese hanno una matrice comune: generalmente essi si richiamano infatti alla *common law*[6]. Poiché, come si è visto, la conoscenza dei sistemi giuridici è fondamentale ai fini della pratica della

---

5 E' un concetto, questo, sviluppato da Snelling: "*presents the same class ..., though not the same species of problems and, hence, calls for the same class of strategy to solve them*" (1992: 1). Snelling applica la tassonomia di Linneo all'interpretazione di conferenze: qui naturalmente l'ambito è diverso, ma il principio sembra ugualmente valido.

6 Anche questa, in effetti, è una generalizzazione un po' impropria: il diritto scozzese, per esempio, non si richiama direttamente alla *common law*, ma combina in qualche misura le tradizioni giuridiche della *common law* e della *civil law*. Manca, per esempio, nel diritto scozzese quello che è forse il tratto essenziale del sistema giuridico inglese: la divisione fra *common law* e *equity*.

traduzione giuridica, è opportuno presentare, sia pure per sommi capi, alcune caratteristiche della *common law*.[7]

Che la questione sia complessa è immediatamente evidente. Il fatto stesso che in Italia si faccia correntemente uso del sintagma *common law*, il fatto cioè che non venga utilizzato un corrispondente sintagma italiano, indica quanto diversi ed estranei siano i concetti e gli istituti che caratterizzano i sistemi che poggiano su quei principi. Ed è significativo, a questo proposito, che anche nel mondo francofono, pur così pronto abitualmente ad avviare processi di francesizzazione, l'espressione rimanga nella forma inglese. Del resto, come tradurre un'espressione che appartiene al patrimonio culturale di un'altra società (si tratta in effetti di un termine *culture-bound* per eccellenza) ed alla quale sono associati ben tre significati diversi?[8] Proprio un'analisi di questi tre significati sembra il punto di partenza ideale per una breve disamina della realtà culturale e linguistica che fa da sfondo ai testi giuridici in lingua inglese.

Riassumendo schematicamente, in un gioco di opposizioni, questi tre significati, si può dire che nella sua prima accezione *common law* si oppone a *civil law*, nella seconda si oppone a *equity* e nella terza si oppone a *statute law*.

(a) *Common law* e *civil law*

La prima opposizione è per così dire esterna, e riguarda le due massime tradizioni giuridiche del mondo occidentale. L'espressione *civil law* è usata per designare la tradizione europea continentale (ed infatti si parla, oltre che di diritto civile, anche di diritto continentale): si tratta di una tradizione giuridica che discende direttamente dal diritto romano e che è andata evolvendosi per impulso delle elaborazioni teoriche e dottrinali sviluppate nelle università europee a partire dal XII secolo (è per questa origine accademica che, a poposito di *civil law*, si parla anche di *professors' law*). Oltre alla discendenza diretta dal diritto romano, le caratteristiche più importanti dei sistemi basati sulla *civil law* sono legate alla codificazione di carattere generale: la fonte principale del diritto è la legge. Le leggi, nelle quali è presente un richiamo a principi e concetti "filosofici", si propongono di inquadrare e regolamentare la vita dei cittadini. Il diritto, nel mondo della *civil law*, è insomma

> *un instrument qui permet, non seulement de transmettre, de généraliser, de confirmer une évolution spontanée de la société, mais, aussi, d'imposer à tous, par le biais de la loi, un nouvel ordre social*

---

7 Non c'è unanimità riguardo all'attribuzione del genere grammaticale al sintagma *common law*. Esso viene usato, per esempio, al maschile nell'*Atlante di diritto privato comparato* curato da Galgano, e al femminile nel *Dizionario giuridico inglese-italiano* curato da de Franchis. Lo stesso vale per *civil law*. Secondo il *Vocabolario della lingua italiana* dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, la locuzione va usata al femminile.

8 L'aspirazione all'ideale di un lingua giuridica caratterizzata da perfetta biunivocità fra significato e significante trova nel carattere storico e non sistematico del diritto inglese un ostacolo di non poco conto.

> *directement issu d'une idée abstraite, voire inconnu du plus grand nombre jusqu'alors* (Sparer 1979: 75).

Il diritto viene quindi, in qualche misura, "inventato" ed imposto ai cittadini da una autorità.

Con il termine *common law*, invece, si indica la tradizione giuridica sorta in Inghilterra e diffusasi poi ad altri paesi di lingua inglese fino ad essere presente, sia pure con differenze talvolta davvero notevoli, nella quasi totalità dei paesi del Commonwealth e negli Stati Uniti (eccezioni significative sono in questo senso il Québec e la Louisiana). La *common law* nasce con la conquista normanna dell'Inghilterra e si sviluppa, distaccandosi dal diritto romano, a partire dalle decisioni prese dalle giurisdizioni reali inglesi. Mancano nella *common law* quelle che si son viste essere le principali caratteristiche dei sistemi basati sul diritto civile, e cioè il recepimento del diritto romano e la codificazione. Il suo tratto fondamentale è rappresentato invece dal carattere giurisprudenziale: la *common law* è il diritto elaborato a partire dalle decisioni giudiziarie (ecco perché si parla anche di *judge-made law* o di *case law*): la fonte principale del diritto è la giurisprudenza. Il ruolo assegnato al diritto è completamente diverso rispetto a quanto accade nei sistemi che si fondano sul diritto civile. In linea di principio, si può dire che il diritto non viene imposto ma scaturisce dai fatti. Tipicamente, in caso di controversia, accadeva che i contendenti si recassero dal giudice il quale decideva da che parte stesse la ragione. Quella decisione aveva poi valore vincolante per tutti i giudici chiamati successivamente a pronunciarsi su casi analoghi. Era, ed è, questa la fondamentale regola del precedente, dalla quale discende per tutti i giudici l'obbligo di *stare decisis*, di attenersi, cioè, ai giudizi precedentemente pronunciati in circostanze simili.[9] La *common law* è quindi fondamentalmente un sistema fondato sul diritto giurisprudenziale: "*in the common law the judge is rule maker and decision maker all at once*" (Kahn-Freund, cit. in de Franchis 1984: 33). Particolare importanza assume in questo senso il concetto di *reason* : "*le «common law» a été fondé sur la raison ... En droit britannique, la raison est ce qui guide le magistrat lorsqu'il rend la justice*" (Sparer 1979: 74); e, nota de Franchis, il "concetto di *reasonableness* si pone come guida nell'evoluzione del diritto" (1984:33). Va segnalato, a questo proposito, e in relazione a quanto detto in precedenza, che Gotti (1991: 37) trova nello spazio che un concetto come "*reasonableness*" offre all'interpretazione soggettiva ed arbitraria un elemento di imprecisione che viola la tipica precisione dei linguaggi specialistici (ma si vedano a questo proposito le considerazioni di Cortelazzo e di Garrido Nombela citate in precedenza).

---

9 "*Per sottrarsi all'autorità del precedente il giudice di* common law *può usare la tecnica del* distinguishing*: stabilisce che, nonostante le apparenti analogie, il caso sottoposto al suo esame è diverso dai casi precedentemente esaminati. Il* distinguishing *è il principale strumento mediante il quale il* common law *si evolve: anche la mutata realtà economica e sociale può essere ragione giustificatrice dell'abbandono di un precedente*" (Galgano 1992: 1).

Una importantissima differenza fra diritto inglese (*common law*) e diritto continentale (*civil law*) è rappresentata dal fatto che il primo "*pose en principe que le rôle de la règle de droit est de résoudre des litiges, non de les prévoir*", mentre per il secondo "*il s'agit ... de prévoir et non de «gérer» l'activité sociale*" (Gémar 1979: 46). In estrema sintesi, e operando una semplificazione forse eccessiva, si può vedere l'opposizione fra tradizione inglese e tradizione continentale come un'opposizione fra concretezza e astrattezza:

> *la* common law *si sviluppa non già da sillogismi deduttivi, ma attraverso il ragionamento analogico fondato su precedenti situazioni di fatto ... è questa una distinzione di fondo, quanto a processo mentale, tra le due tradizioni giuridiche: la* civil law *procede dal principio generale alla decisione particolare; la* common law, *invece, parte da una determinata decisione per risalire al principio attraverso una serie di casi* (de Franchis 1984:43).

E, analogamente, Galgano (1992: XII) nota:

> *il* civil law *è, quantomeno quello prodotto dalle codificazioni, il "diritto dei professori": il suo pregio è la "scientificità", intesa come sistemazione del materiale normativo entro vaste categorie ordinanti, caratterizzate da alto grado di astrazione. Il* common law, *per contro, rifugge dalle generalizzazioni, elabora categorie giuridiche di gran lunga meno estese, più aderenti alla tipologia della realtà. Si può dire, nei termini della filosofia analitica, che il linguaggio giuridico dei* common lawyers *è il linguaggio cosale, che ha per oggetto le cose che arredano il mondo; quello dei giuristi dell'area romanistica è, piuttosto, un metalinguaggio, che ha per oggetto non cose, ma altri linguaggi.*

Questa opposizione fra concretezza e astrattezza si può osservare anche in un altro aspetto che, come si vedrà più avanti, assume una notevole importanza per le caratteristiche stesse dei testi giuridici redatti in lingua inglese: come nota Sparer (1979: 79-80) (e il riferimento al diritto francese può essere esteso a tutta la famiglia romanistica), il giurista britannico nutre

> *une aversion profonde pour la généralité. La règle écrite générale et impersonnelle étant, pour lui, un type anormal d'intervention de la puissance publique dans la vie de le société ... l'anglais tient au plus haut point à toujours décrire concrètement la réalité dont il veut rendre compte, alors que le droit français préférera qualifier cette réalité en prenant pour critère, non pas la description objective et exhaustive des éléments constitutifs de cette réalité, mais par exemple la nature ou la fonction de la réalité en question. Pour résumer,* l'anglais décrit là où le français préfère qualifier.

In modo più articolato, ciò che sostanzialmente separa i due sistemi è così descritto dallo stesso de Franchis (1984:34-5).

> *la differenza fondamentale tra diritto italiano e diritto inglese e, più in generale, tra gli ordinamenti di* civil law *e di* common law, *è che il primo costituisce un sistema chiuso, in cui il diritto è cristallizzato in un insieme sistematico di regole che pretende alla completezza logica, come tale non integrabile dal giudice; in cui, cioè, almeno in teoria, qualsiasi questione deve essere risolta per via di interpretazione di una regola esistente; le fonti formali sono rigidamente schematizzate e tra esse non è compresa la legislazione giudiziale. Per contro, costituisce il "*genius of the common law*" che essa non ha niente da dire su fatti o combinazioni di fatti nuovi; in cui, cioè, spetta al giudice stabilire qual è la legge ogni qualvolta la questione sia portata davanti a lui; in altre parole il giudice si pone in effetti come legislatore.*

Ancora, ed è questo un altro aspetto che può assumere rilevanza ai fini della pratica della traduzione giuridica, vi è, fra i due sistemi, una generale assenza di corrispondenza fra concetti, categorie, classificazioni e distinzioni.

(b) *Common law* e *equity*

Si tratta in questo caso di un'opposizione interna al sistema giuridico di ispirazione inglese, un'opposizione che vede di fronte, da un lato, il diritto derivante dalle decisioni dei tribunali ordinari (*common law*) e, dall'altro, il diritto derivante dalle decisioni della giurisdizione del Cancelliere (*equity*). Quest'opposizione, fondamentale nel diritto inglese, è sconosciuta agli ordinamenti che si fondano sul diritto civile. E' importante chiarire subito che il concetto di *equity* non corrisponde assolutamente al concetto di "equità" o "*aequitas*", né ad alcun altro concetto presente nel diritto continentale. Il concetto di "equità", invece, trova riscontro, nei sistemi anglosassoni, nel già citato concetto di "*reasonableness*", o nel concetto di "*fairness*". Storicamente l'*equity* nasce come prodotto di una sorta di giurisdizione d'appello, gestita prima dal re e successivamente dalla Cancelleria (*Court of Chancery*), a capo della quale vi era il Cancelliere (*Chancellor*), il cui fine era quello di rendere giustizia o di porre rimedio, ove ne fosse stata accertata la necessità, alle decisioni dei giudici ordinari. Dalle decisioni della giurisdizione del Cancelliere si è sviluppata tutta una serie di norme, concetti ed istituti estranei all'ambito della *common law*. E' questo insieme caratteristico di regole, diritti, istituti e rimedi giuridici che prende il nome di *equity*. Il più tipico dei prodotti di quest'ultima è forse l'istituto del *trust*, sul quale si ritornerà in seguito.

Per quanto si sia giunti ad una sostanziale fusione di *common law* ed *equity*, e sono infatti ora gli stessi giudici ad applicare le norme dell'una e dell'altra, l'*equity* è ancora ben presente nel diritto inglese come insieme di norme e di riferimenti. Tipicamente, infatti, si opera una distinzione fra *legal remedies* e *equitable remedies*. E' interessante, fra l'altro, notare che mentre i rimedi giuridici previsti dalla *common law* si applicano di diritto, i rimedi previsti dall'*equity* sono applicati discrezionalmente dal giudice: ed è questo il motivo per cui, come nota de Franchis (1984:699), importa ancor oggi sapere se una data

norma è prevista dall'uno oppure dall'altro dei due sistemi. Ancora, in caso di conflitto fra *common law* ed *equity*, sono le norme di quest'ultima a prevalere. Le differenze fra i due sistemi riguardano anche gli aspetti terminologici. Infatti, "si parla in *equity* non di *action*, ma di *suit*, e vi si fanno valere non dei *rights*, come nella *common law*, ma degli *interests*; la decisione è definita non già *judgment*, ma *decree*" (de Franchis 1984: 698).

(c) *Common law e statute law*

Anche questa terza opposizione è interna al sistema inglese. All'interno della tradizione giuridica britannica essa contrappone, da un lato, il diritto giurisprudenziale, derivante cioè dalle decisioni dei giudici, e, dall'altro, il diritto legislativo, derivante cioè dalle leggi votate dal Parlamento, gli *Acts of Parliament*. L'importanza del diritto legislativo è andata crescendo in Inghilterra, e si può forse affermare che ormai il diritto britannico è largamente legislativo, intendendo con questo che il diritto legislativo ha soppiantato il giudice quale creatore di diritto.

Sono sufficienti queste brevi considerazioni per rendersi conto delle profonde differenze esistenti tra i sistemi giuridici di tipo anglosassone ed i sistemi di tipo continentale. Il sistema inglese ha sviluppato i propri concetti ed istituti giuridici in condizioni di insularità, praticamente in assenza di legami e rapporti con altri sistemi giuridici. Ben diversa è la situazione sul continente europeo, nel quale i vari ordinamenti presentano notevoli similarità non solo in virtù della comune radice romana, ma anche grazie ai frequenti e proficui rapporti. Mentre quindi nella tradizione giuridica italiana, francese, tedesca vi sono concetti ed istituti simili, sottoposti sia pure ad una disciplina che può essere in qualche misura diversa - ed è a causa di questa diversità che sostanzialmente viene meno la possibilità di un automatico *transcodage* anche nella traduzione dal francese o dal tedesco in italiano - nella tradizione giuridica anglosassone vi sono concetti, istituti e norme che non hanno corrispondenza alcuna in altri sistemi, in particolare, per quanto concerne questa trattazione, nell'ordinamento italiano. Ne consegue che la traduzione in italiano di testi che fanno riferimento alla tradizione giuridica che si richiama alla *common law* è necessariamente complessa, e talvolta, per quanto riguarda alcuni concetti o alcuni termini, addirittura impossibile. Di qui la necessità, nella traduzione dall'inglese, di introdurre, a volte, note esplicative o addirittura mantenere certi termini nella lingua originale. Lo sottolinea, fra gli altri, Garrido Nombela (facendo riferimento alla lingua spagnola, ma analoga considerazione si può fare per la lingua italiana):

> *se puede mantener el término en la lengua original, si no existe término equivalente en nuestro ordinamiento y la traducción literal es imposible. ... Cabe siempre la posibilidad de avanzar entre paréntesis una traducción aproximada y meramente explicativa* (1991: 260).

L'inglese giuridico

Non sono tuttavia soltanto le differenze esistenti fra gli ordinamenti giuridici basati sulla *common law* e l'ordinamento italiano a determinare la difficoltà e la complessità della traduzione dei testi giuridici in lingua inglese. Importanti sono in questo senso, infatti, anche le caratteristiche dell'inglese giuridico - "*a complex, intricate, even bizarre style of language*" (Maley 1987: 25) - che rendono spesso problematica la comprensione dei testi stessi. Nel suo articolo sulla lingua delle leggi inglesi, Maley (1987: 25) cita il *Renton Report on the Preparation of Legislation* nel quale si afferma che anche giudici e giuristi a volte trovano nel modo in cui sono redatte le leggi "*an impenetrable barrier to understanding it*"; e ancora:

> *to the ordinary citizen the provisions in the statute book might sometimes as well be written in a foreign language for all the help he may expect to obtain there as to his rights and duties under the law* (*ibid.*).

In effetti, benché la funzione comunicativa sia fondamentale nei testi specialistici e "a maggior ragione ... là dove (come nel linguaggio legale) si devono codificare tramite l'uso della lingua diritti, doveri, accordi e convenzioni tra le varie parti di un contratto o di una risoluzione" (Gotti 1991: 10), la lingua giuridica inglese sembra continuamente violare questo principio: "*to speak of legal language as communicating meaning is in itself rather misleading. Of all uses of language it is perhaps the least communicative*" (Crystal e Davy 1983: 193). Notano ancora gli stessi Crystal e Davy:

> *The complexities of legal English are so unlike normal discourse that they are not easily generated, even by experts. It is a form of language which is about as far removed as possible from informal spontaneous conversation. It is essentially visual language, meant to be scrutinized in silence: it is, in fact, largely unspeakable at first sight, and anyone who tries to produce a spoken version is likely to have to go through a process of repeated and careful scanning in order to sort out the grammatical relationships which give the necessary clues to adequate phrasing* (1983: 194).

Non può stupire quindi che la lingua giuridica inglese abbia alle spalle una lunga storia di critiche talvolta anche molto aspre. Scriveva già Swift, per esempio, nel 1726, riferendosi ai giudici:

> *It is likewise to be observed that this society hath a peculiar cant and jargon of their own, that no other mortal can understand, and wherein all their laws are written, which they take special care to multiply* (1985: 297).

Né può stupire che vengano frequentemente istituite commissioni incaricate di semplificare e rendere comprensibile la lingua usata da legislatori, giudici e avvocati.

A rendere complessa e "difficile" la lingua giuridica inglese vi sono tanto aspetti sintattici quanto aspetti lessicali. Tipicamente, nei testi giuridici inglesi, le frasi sono molto lunghe. A determinare questa caratteristica vi è tutta una serie di tipiche scelte sintattiche che Gotti indica con molta precisione:

> [la lunghezza dei testi legali inglesi è] *determinata dallo scarso uso di quegli artifici che la sintassi della lingua inglese fornisce per ridurre a livello superficiale l'estensione del periodo, quali l'aggettivazione nominale, la premodificazione, la riduzione di coordinate in subordinate, l'eliminazione di frasi relative, l'alto ricorso a forme verbali non-finite al posto di forme finite ecc. Se allo scarso ricorso a questi artifici sintattici si aggiungono i fenomeni di ridondanza lessicale ... si può facilmente arrivare all'ovvia conclusione di una notevole lunghezza e complessità dei periodi dei testi legali inglesi. L'ampio ricorso a forme verbali di tipo finito e a frasi relative determina anche una struttura del periodo molto frammentaria, continuamente interrotta da frasi incassate, che a loro volta danno origine a ulteriori frasi dipendenti. La struttura che ne deriva, quindi, è disposta su diversi livelli, con una complessità superiore a quella degli altri linguaggi specialistici* (1991: 90-91).

In realtà, al di là dei pur determinanti aspetti sintattici, la lunghezza dei testi giuridici inglesi deriva anche dalle caratteristiche stesse della *common law*: in un sistema, come quello inglese, basato sui fatti e non sui principi, ogni caso è nuovo e ogni dettaglio dev'essere reso esplicito e descritto con la massima precisione possibile; in Italia, per contro, quanto non viene esplicitamente indicato è previsto dal codice. Si spiega così anche l'abituale ricorso alle definizioni nei testi inglesi: ciò di cui si parla è "nuovo" e deve quindi essere chiaramente definito. E' (anche) questo il motivo per cui un contratto stipulato in Inghilterra può essere anche di tre o quattro volte più lungo di un analogo contratto stipulato in Italia. La consuetudine di rendere esplicito ogni dettaglio vale, naturalmente, anche per il linguaggio legislativo: "*the linguistic forms of the legislative rule are selected so that they are explicit and precise*" (Maley 1987: 35). Lo stesso Maley ne dà un esempio, citando una legge australiana, il *New South Wales Crimes Act* del 1900:

> *Whosoever steals, or destroys or damages with intent to steal the whole, or any part, of any tree, sapling, shrub, or plant, or any underwood, growing in any park, pleasure ground, garden, orchard, or avenue, or in any ground belonging to any dwelling house ... (ibid.).*

Su questa consuetudine dei giuristi ad esprimersi con precisione estrema e pedante esercita la sua vena sarcastica John Hager:

> *When a man gives you an orange, he simply says: "Have an orange". But when the transaction is entrusted to a lawyer, he adopts this form: "I hereby give and convey to you, all and singular, my estate and interest, right, title, claim and advantages of and in said orange, together with its rind, skin, juice, pulp, and pips and all rights and advantages therein and full power to bite, suck, or otherwise eat the same or give the same away with or without the rind, skin, juice, pulp and pips, anything hereinbefore or hereinafter or in any other means of whatever nature or kind whatsoever to the contrary in anywise notwithstanding"* (cit. in O'Barr 1981: 391).

Tipicamente, nell'inglese giuridico vi è poi la costante tendenza ad evitare la referenza anaforica, mentre è costante la referenza endoforica, ancora una volta nel tentativo di conseguire la massima precisione (un tentativo che, come si è visto, in altri casi è deliberatamente evitato):

> *Questa esigenza di precisione è alla base di un'altra rilevante caratteristica dei testi legali, vale a dire il frequente ricorso al riferimento al testo stesso, che specifichi nella misura più chiara e dettagliata possibile l'elemento testuale a cui ci si riferisce* (Gotti: 108).

Ancora, le frasi sono generalmente collegate fra loro soltanto mediante la ripetizione lessicale:

> *Legal sentences are usually self-contained units which convey all the sense that has to be conveyed at any particular point and do not need to be linked closely either to what follows or to what has gone before... Apart from occasional introductory adverbials like, for instance, in witness whereof, almost the only formal linkage to be found between the long and self-sufficient sentences is the repetition of lexical items* (Crystal e Davy 1983: 201-202).

Un'altra importante caratteristica è rappresentata, poi, da un accentuato ricorso alla nominalizzazione:

> *One of the most striking characteristics of written legal English is that it is so highly nominal; that is, many of the features in any given stretch are operating within nominal group structures, and the long complicated nominals that result are noticeable by contrast with the verbal groups, which are relatively few, and selected from a restricted set of possibilities* (*ibid.*: 205).

Da rilevare è ancora la particolare struttura delle frasi: "*while the layman conventionally speaks in a right branching fashion, the lawyer very often makes*

his sentences using left-branching constructions"[10]. Degna di nota è pure la violazione delle norme che determinano la posizione dei vari elementi (in particolare degli avverbi) nella frase: "*legal draftsmen take full advantage of adverbial mobility ... The result ... is that adverbials are put in positions which seem unusual by more normal standards*" (Crystal e Davy 1983: 204). All'origine di questo comportamento linguistico sembra esserci ancora una volta uno sforzo atto a garantire la massima precisione:

> *il massimo principio ispiratore diventa quello della chiarezza, per cui gli altri principi passano in secondo piano, tanto che in alcuni casi si giunge alla modificazione delle regole stesse di natura sintattica della lingua comune per meglio salvaguardare l'esigenza di evitare ambiguità* (Gotti 1991: 181).

Fra le altre peculiarità dell'inglese giuridico, Danet indica poi l'alto livello di formalità (l'uso di *shall* al posto di *will*, l'uso del presente enfatico *do*), la cospicua presenza di *prepositional phrases* ("*often misplaced, at least in contrast to what we experience as normal usage*", 1985: 282), e l'impersonalità ("*even when texts are intended as a communication between two parties, they are typically cast in the third person*", *ibid.*). Ancora, nei testi giuridici inglesi, per un'esigenza di sicurezza, che risale ai tempi antichi, tesa a scongiurare il pericolo di modifiche dei testi stessi, la punteggiatura è ridotta al minimo.

Dal punto di vista lessicale, si è già detto del tradizionalismo dell'inglese giuridico, una lingua che porta con sé il retaggio di antiche esperienze giuridiche e formule rituali. Di qui "*the wealth of archaic words, expressions, phrases and linguistic forms, also the Latin tags, and a certain clumsiness in the manner of expressing ideas*" (Lane 1982: 222). Si potrebbe vedere in questo fenomeno non una diversa evoluzione della lingua giuridica e della lingua comune, come suggerito dal precedentemente citato Overdiep, quanto la manifestazione di una vera e propria tendenza a conservare forme arcaiche. Consueta nei testi giuridici inglesi è, per esempio, la presenza di espressioni quali *wherefore*, *thereof*, *forthwith*, *thenceforth*, *theretofore*, *witnesseth*, *hereinafter*, ecc. E, sottolinea Gotti (1991: 27), "nell'ottica di tale tradizionalismo va ... vista l'abitudine di iniziare i preamboli di molti testi legali inglesi con la congiunzione *whereas*. Tale inizio convenzionale è analogo all'uso di *cum*, *quum*, *quandoquidem* o *quoniam* nei testi legali latini o di *là où* nei testi legali francesi". Si può senz'altro riconoscere in questa presenza di espressioni arcaiche, determinata dal già citato carattere storico e non sistematico del diritto inglese, una caratteristica che distingue in modo assoluto la lingua giuridica inglese dalle altre lingue tecniche.

---

10 E.R. Myers e C.S. Jones, *Language and Jury Instructions*, Law Reform Commission of Canada, Ottawa, 1978, cit. in Gémar (1979). I due autori ricordano anche che fu George Coode nel 1843 a sostenere che "*good legislative style requires that the conditions be stated before the thing that the conditions apply to*".

Un aspetto importante della dimensione lessicale dell'inglese giuridico è rappresentato dalla presenza di numerosi termini di origine francese. Si tratta di una presenza insidiosa, in quanto i termini in questione costituiscono spesso dei *faux amis*, e non soltanto nel caso di una traduzione in francese, ma anche nel caso di una traduzione in italiano. Per spiegare le ragioni di questa presenza bisogna considerare, ancora una volta, la storia del diritto inglese. A partire dalla conquista normanna, coloro che amministravano la giustizia in Inghilterra erano francofoni, ed il francese rimase la lingua dei tribunali inglesi fino al 1731, anno in cui fu introdotto l'uso esclusivo della lingua inglese. Di questo francese giudiziario, detto *Law French*, rimangono abbondanti testimonianze nell'attuale lingua giuridica inglese. Naturalmente il francese d'Inghilterra non andò evolvendosi come il francese di Francia, e questo spiega l'identità (o quasi) di forma ma non di significato di molti termini francesi (e italiani) ed inglesi. Gli esempi in questo senso potrebbero davvero essere numerosissimi. Eccone alcuni: *tort*, che in inglese significa "reato" e non "torto"; *justice*, nel senso di "giudice"; *evidence*, nel senso di "prova"; *property*, "bene" e non "proprietà".

Il problema dei rapporti fra francese giuridico e inglese giuridico assume massima importanza in Canada, paese nel quale convivono non solo due lingue, ma anche due sistemi giuridici: *common law* nelle province anglofone e *droit civil* nel Québec. Ciò fa del Canada una sorta di laboratorio di giurilinguistica, un laboratorio da cui, a dispetto della ricca elaborazione teorica, non sempre escono risultati eccellenti. Meredith (1979) cita, per esempio, la traduzione in inglese del codice civile del Québec. La traduzione, naturalmente, comportava, per così dire in senso inverso, gli stessi problemi che vengono qui considerati; problemi legati, quindi, non alla traduzione dei termini della *common law* in una lingua giuridica fondata sul diritto civile, bensì legati alla traduzione dei termini del diritto civile in una lingua giuridica fondata sulla *common law*. Osserva Meredith che per quanto si sarebbe potuto ricorrere a "*English common-law expressions*" per tradurre molti termini francesi, è stato invece seguito un procedimento diverso. Per alcuni termini si è fatto ricorso al diritto scozzese (un esempio in questo senso è rappresentato dalla parola *hypothec*); in altri casi gli autori della traduzione

> *simply coined new expressions which literally translated the French although they sometimes had little contextual meaning in English. ... The most blatant example of this is the English use of the expression "rent" to translate* rente *which is really an annuity* (Meredith 1979:55).

Si possono notare risvolti interessanti anche prendendo in esame la traduzione francese (canadese) di termini inglesi. Può accadere, per esempio, che per tradurre un certo termine della *common law* si faccia ricorso ad una parola che nel francese di Francia ha tutt'altro significato. E' questo il caso della parola *fiducie*, che viene usata per tradurre l'inglese *trust*, e che quindi assume in Canada un significato diverso da quello che la stessa parola ha in Francia (cfr. Reed 1979). Può anche accadere che l'inglese *mortgage* sia tradotto, nel rispetto

del principio dell'equivalenza funzionale, con *hypothèque*, mentre, come si è visto, nella traduzione del Codice Civile del Québec *hypothèque* è tradotta con *hypothec*. E gli esempi potrebbero continuare.

Un'altra importante caratteristica dell'inglese giuridico è rappresentata dal raddoppiamento lessicale, dalla presenza cioè di "*sequences of two words belonging to the same form class, which are syntactically coordinated and semantically related*" (Danet 1985: 283). Eccone alcuni esempi: *last will and testament, of sound mind and memory, fit and proper, null and void, grant and give, terms and conditions, sale and transfer, able and willing, false and untrue, free and clear of*. In molti casi le coppie sono formate da un termine di origine anglosassone e da un termine di origine latina. E' probabile, come sottolinea Gotti (1991: 39), che il fine fosse quello di garantire la comprensione del testo giuridico ai vari strati della popolazione in un periodo in cui in Inghilterra venivano parlati sia l'inglese sia il francese normanno. In altri casi, invece, la presenza nella coppia di due termini della stessa origine fa pensare non a una ridondanza volta ad assicurare la massima comprensibilità, bensì a una differenza di significato che divideva nel passato due termini ora sinonimi. Questo potrebbe essere il caso di *last will and testament*, espressione usata per riferirsi tanto ai beni mobili (*will*) quanto ai beni immobili (*testament*) (Gotti 1991: 40).

Queste espressioni doppie (o *binomials*) ricorrono peraltro anche nell'inglese comune (sia pure con una frequenza che è, secondo Gustafsson (1984), di 4-5 volte inferiore) e in altre lingue di origine germanica. Nota inoltre Danet (1985: 284): "*binomials are also extremely common in legal Hebrew. Both English and Hebrew binomials may ultimately derive from Biblical Hebrew*". Vi è ancora da notare che queste espressioni possono pure essere considerate derivanti dalla "volontà di aumentare la forza perlocutoria del testo" (Gotti 1991: 41). Anche in considerazione dei frequenti fenomeni di assonanza ed allitterazione che in esse si riscontrano (si vedano per esempio espressioni quali *by and between*, o *new and novel*), potrebbe trattarsi cioè di un "*rhetorical device aiming at intensity of effect rather than at increased clarity*" (Opitz 1983: 164).

E' utile a questo punto presentare, a titolo esemplificativo, alcuni passi di un documento giuridico in lingua inglese. Si tratta di un *marital status agreement*, un documento, cioè, nel quale due coniugi concordano le condizioni del loro divorzio. Il testo, redatto da un avvocato di San Jose, California, permetterà di osservare alcune delle caratteristiche dell'inglese giuridico descritte in precedenza, quali per esempio la lunghezza e la complessità della frase (si veda il passo riportato al punto 4.), l'uso del raddoppiamento lessicale ("*made and entered into*", "*by and between*", "*separate and apart*", "*covenants and agrees*"), l'uso di espressioni arcaiche ("*thereon*", "*thereof*", "*therefrom*"), ecc.

1. This agreement is made and entered into this ... day of ..., 19.., at San Jose, California, by and between AB, hereinafter referred to as WIFE, and CD, hereinafter referred to as HUSBAND. ...

2. Irreconcilable differences have arisen and as a result thereof, the parties have lived separate and apart since November 30, 19.. ...

3. All property transferred hereunder is transferred subsequent to all existing encumbrances and liens thereon. The transferree of such property agrees to indemnify and hold harmless the other party from any claim or liability that the other party may suffer or may be required to pay on account of such encumbrances or liens. ...

4. Each party warrants to the other that he or she has not incurred any debt, obligation, or other liability, other than those described in this agreement, on which the other party is or may be liable, and each party covenants and agrees that if any claim, action, or proceeding is hereafter brought seeking to hold the other party liable on account of any other debt, obligation, liability, act, or omission of such party, such party will, at his or her sole expense, defend the other against any such claim or demand, whether or not well-founded, and that he or she will indemnify and hold the other party harmless therefrom.

La traduzione in italiano

Dal punto di vista della traduzione, la terminologia giuridica inglese presenta diversi gradi di difficoltà. La situazione è ben sintetizzata da Kerby il quale, pur facendo riferimento al francese quale lingua d'arrivo, presenta un quadro facilmente riscontrabile anche nella traduzione in italiano:

> *Dans la traduction juridique de l'anglais au français, on trouve trois sortes de termes: ceux qui ont un équivalent sémantique français ...; ceux qui n'ont pas d'équivalent exact en français mais pour lesquels on peut trouver un équivalent fonctionnel ... et ceux qui sont carrément intraduisibles* ... (cit. in Pigeon 1982: 277).

Sarebbe impossibile produrre un elenco completo dei termini che ricadono nelle diverse categorie. Può nondimeno essere interessante fare alcuni esempi al fine di meglio chiarire questo aspetto.

Partendo, quindi, dal livello minimo di difficoltà, vi sono in primo luogo quei termini e quelle espressioni inglesi che hanno un'esatta corrispondenza in italiano. Appartengono a questa categoria parole come *offsetting* (it. "compensazione"), *forfeiture* (it. "decadenza"), *award* (it. "lodo arbitrale"), *commissions* (it. "provvigioni"), *plaintiff* (it. "attore"), *defendant* (it. "convenuto"), *to serve* (it. "notificare"), *deed of summons* (it. "atto di citazione"), ecc. Naturalmente, anche quando vi è una corrispondenza "esatta" fra termini inglesi e termini italiani, va sempre tenuto presente che la disciplina che

regola la materia cui questi termini si riferiscono può essere in qualche modo diversa nei due sistemi giuridici in questione.

Non presentano particolari difficoltà di traduzione neppure quelle formule tipiche, quasi delle "frasi fatte", che si incontrano regolarmente nei testi in lingua inglese. Ci si riferisce qui a locuzioni quali "*notwithstanding anything to the contrary herein contained*", o "*without prejudice to the generality of the foregoing*", o "*except as otherwise provided for herein*": la consultazione di testi giuridici italiani permetterà di trovare facilmente le corrispondenti formule. Né presentano grossi problemi, nella maggior parte dei casi, le espressioni latine (*inter alia*, *ab initio*, ecc.).

Spesso abbastanza agevole è pure la traduzione di quei termini che, come si è visto in precedenza, si presentano a coppie. Sarà spesso opportuna, in questi casi, una semplificazione: si dirà quindi "concedere" per *grant and give*; "stipulato" per *made and entered into*, ecc. Più complessa è invece la situazione in altri casi, per esempio in relazione alla coppia di termini *execute and deliver*. Non si è in presenza qui di una forma di ridondanza: l'uso dei due termini risponde infatti ad una ben precisa esigenza giuridica. In Gran Bretagna un contratto diventa vincolante solo dopo essere stato firmato e *consegnato* alle parti. Non è così per il codice civile italiano. La nozione espressa da *deliver* non ha quindi significato giuridico nell'ambito del codice civile italiano. La traduzione potrebbe limitarsi al solo "firmare", ma dovrebbe comunque risultare chiaramente dal testo, per esempio con una nota, che il solo firmare (*execute*), per quanto riguarda il diritto inglese, non basta.

Vi sono poi quei termini inglesi che non trovano "esatta" corrispondenza in alcun termine italiano, ma che possono nondimeno essere tradotti applicando il principio dell'equivalenza funzionale. Un tipico esempio in questo senso è rappresentato dal già citato *mortgage*, traducibile con "ipoteca".

Ulteriori difficoltà di interpretazione, e quindi di traduzione, presentano alcuni termini che sono solo in apparenza trasparenti, mentre in realtà presentano problemi di ordine squisitamente giuridico. E' questo il caso, per esempio, di *tax*, un termine che in inglese copre un'area di significato che in italiano è coperta dai termini "tassa" ed "imposta". Nell'impossibilità di giungere ad una disambiguazione, nell'impossibilità, cioè, di accertare se il termine in questione si riferisca ad una tassa o ad un'imposta, una soluzione accettabile è costituita dal ricorso al termine "tributo", un termine che copre ogni obbligo.

Vi è infine la categoria dell'intraducibile. Come dice, pittorescamente, René David:

> *Ne correspondant à aucune notion connue de nous, les termes du droit anglais sont intraduisibles dans nos langues, comme sont les termes de la faune et de la flore d'un autre climat* (cit. in Pigeon 1982: 275).

Esempio tipico di termine intraducibile è il già citato *trust*, ma non si dimentichino gli stessi termini *common law* ed *equity*, cioè, molto semplicemente, i due termini cardine della tradizione giuridica anglo-sassone, i

due pilastri del diritto d'ispirazione inglese, o ancora molti termini che si riferiscono a figure o istituzioni tipiche dell'ordinamento giuridico inglese, a partire, per esempio, da *solicitor* e *barrister*. Quanto al *trust*, giova forse spiegare di che si tratta:

> *il concetto fondamentale del* trust *sta in questo: il costituente, detto* settlor of the trust, *aliena taluni beni o diritti a favore del* trustee *che li amministra nell'interesse di un'altra persona, detta* cestui que trust *e ora, più spesso,* beneficiary. *La persona titolare di beni o diritti per conto altrui o per il raggiungimento di fini determinati è titolare "*in trust*" per altri o per quei fini, ed è detta* trustee. *Il* trust *indica l'obbligo, che deriva dall'*equity, *di occuparsi o di trattare l'oggetto del* trust *nell'interesse del* beneficiary. *Il* trustee *è titolare dei beni o dei diritti in virtù della* common law *e il rapporto che lo lega al* beneficiary, *cioè al beneficiario ... è un rapporto fiduciario. Il* trustee *è titolare di un* legal estate, *previsto dalla* common law, *il beneficiario ha un interesse beneficiario detto* equitable estate *o* equitable interest. *L'oggetto del* trust *è detto "*trust property*" o "*trust fund*"* (de Franchis 1984:1477).

Intraducibile significa naturalmente che per un termine non vi sono esatte corrispondenze nell'altro sistema giuridico né vi è la possibilità di trovare dei *close natural equivalents*. Non significa però che non si possa ricorrere alla ridefinizione di parole già esistenti o addirittura all'uso di neologismi. E' proprio ciò che si è fatto in Canada, dove è particolarmente sentita la necessità di disporre di un lessico francese per la *common law*, con la ridefinizione, come si è già visto, di *fiducie*, e la proposta di neologismi quali *fiducieur*, e *fiducié*.[11]

Per quanto riguarda la lingua italiana, senza addentrarsi nell'intero lessico del *trust*, ma limitandosi ai termini che designano le tre figure chiave, de Franchis propone l'uso di "costituente" (per *settlor of the trust*), "proprietario fiduciario" (per *trustee*) e "proprietario beneficiario" (per *beneficiary*), ma avverte:

> *Parlare del* trustee *come di proprietario fiduciario e del* beneficiary *come di proprietario beneficiario può essere certo il modo migliore di tradurre i due termini; ma questo non dovrebbe far dimenticare che le due figure sono prive di equivalenza nella* civil law, *in cui l'accennato concorso di* common law *ed* equity *semplicemente non esiste* (de Franchis 1984:1477).

E' bene comunque ricordare che ogni traduzione non può mai prescindere dalla considerazione del destinatario della traduzione stessa. Sarà la consapevolezza del fine della traduzione a determinare il comportamento del traduttore nei confronti di quei termini inglesi per i quali non vi sono termini italiani equivalenti quanto a corrispondenza lessicale o effetti giuridici. Questo

---

11 Per un'interessante discussione dei problemi legati alla traduzione in francese dei termini legati al *trust*, si veda Schwab 1982.

problema è stato affrontato da Forti e Vesco in relazione alla traduzione giuridica in seno alla Comunità Europea. Il traduttore, sostengono, si trova spesso "di fronte all'alternativa tra una fedeltà lessicale, vacua nella sostanza, e una fedeltà giuridica alquanto approssimativa" (1991: 276). La scelta dipende dal tipo di testo giuridico e dall'uso quindi che di questo testo viene fatto:

> *in presenza di una direttiva, che richiederà comunque una normativa di attuazione nazionale e dunque un adattamento dei principi ivi enunciati ai rispettivi istituti di diritto interno, può anche risultare un accettabile compromesso la traduzione che privilegi i significati lessicali e la generale comprensibilità, sia pure a scapito di una stretta corrispondenza con istituti o categorie nazionali. ... Viceversa, in presenza, ad es., di un regolamento comunitario, di immediata applicazione negli ordinamenti interni degli Stati membri, lo sforzo teso a individuare puntuali corrispondenze dovrebbe essere più accentuato; qui, infatti, del tutto prevalente risulta la prospettiva degli effetti giuridici avuti di mira ... (ibid.).*[12]

Il criterio da seguire è, insomma, "un criterio non più solo semantico, ma ... *finalistico* (che tenga conto degli effetti giuridici esplicati dall'atto legislativo cui la traduzione è destinata)" (*ibid.*). E si ricorderanno, analogamente, gli *aspects téléologiques* menzionati da Sparer nel passo citato in precedenza. Sembra, questa, un'impostazione assolutamente condivisibile, e non solo con riferimento agli atti legislativi: sarà così necessario, in alcuni casi, ricorrere ad un'esauriente spiegazione dei concetti espressi dalle parole del testo originale; in altri ci si potrà accontentare di una certa approssimazione formale essendo la traduzione effettuata, come recita la formula del giuramento, "al solo scopo di far conoscere la verità ai giudici"; in altri ancora alcuni termini potranno essere mantenuti in lingua originale, ecc.

Naturalmente, come si è detto in precedenza, la traduzione giuridica non è fatta solo di termini giuridici. Nella traduzione, cioè, si dovrà tener conto anche di quegli elementi stilistici e sintattici che sono propri della redazione dei testi

---

12 Il riferimento all'ambito comunitario offre l'opportunità di osservare che la traduzione giuridica in seno alle Comunità Europee rappresenta una sorta di problema nel problema, anche in considerazione del fatto che la legislazione comunitaria è autentica in tutte e nove le lingue ufficiali: "*law and problems of language sometimes seem to be synonymous in the European Community context*", afferma Usher (1991: 160), e in effetti non sono mancati casi di imperfetta corrispondenza fra i testi delle normative nelle varie lingue. Giova ancora segnalare, al fine di sottolineare la complessità della questione, che spesso non vi è coincidenza fra la lingua giuridica utilizzata in ambito nazionale e quella utilizzata a livello comunitario. Lo sottolinea lo stesso Usher (1991: 162), ricordando come la Corte Europea abbia affermato "[that]*Community legislation is drafted in several equally authentic languages, that Community law uses its own terminology and that legal concepts do not have the same meaning in Community law and in the laws of the Member States*".

giuridici: una traduzione giuridica in italiano dev'essere, in fondo, una traduzione nella lingua dei giuristi italiani. Si è già suggerito in altra sede (Viezzi 1992) che la traduzione può essere considerata la redazione di un testo a partire da un testo dato: si può quindi ritenere, in questo senso, che il traduttore giuridico sia alle prese con la redazione di un testo giuridico. E per tale redazione occorre seguire tutte le norme del *langage codifié* della disciplina in questione (Delisle 1980: 32-33), a cominciare dalla precisione, perché, come sottolineano Crystal e Davy:

> *Whoever composes a legal document must take the greatest pains to ensure that it says exactly what it wants it to say and at the same time gives no opportunities for misinterpretation. ... any* intentions *of the composer which fail to emerge clearly are not usually considered in arriving at what the document means, and if the composer happens to have used language which can be taken to mean something other than he had intended, he has failed his job* (1983: 193).

Un esempio concreto

In questa sezione viene presentato un documento giuridico in lingua inglese con relativa traduzione. Non ci si propone di effettuare un analisi del testo in lingua inglese, né una critica della traduzione. Più semplicemente, i due testi costituiscono due esempi concreti che servono da spunto per fare ancora qualche breve considerazione relativamente ad alcuni aspetti linguistici, giuridici e traduttivi.

Il documento in questione è una sentenza emessa dalla *Supreme Court of Victoria*, Melbourne. La traduzione è una "traduzione giurata", effettuata in Australia e dichiarata "conforme all'originale" dal Consolato Generale d'Italia di Melbourne.

Ecco, di seguito, i due testi. L'originale risale a una ventina d'anni fa; la traduzione è stata effettuata una decina d'anni più tardi. Per ovvie ragioni di opportunità non vengono riportati i nomi delle persone interessate.

TESTO ORIGINALE IN LINGUA INGLESE

IN THE SUPREME COURT OF VICTORIA
MATRIMONIAL CAUSES JURISDICTION

Decree Nisi of Dissolution of Marriage
(Undefended)
Matrimonial Causes Act 1959
between
AB, Petitioner
and
CD, Respondent

Before the Honourable Mr. Justice E
The 17th day of March, 19..

This suit was heard this day, Mr. F being counsel for the petitioner, and the responder not defending the suit.

The Court was satisfied that at the time when the suit was instituted the petitioner was domiciled in Australia according to the principles of the common law and that the parties to the marriage had separated and thereafter lived separately and apart for a continuous period of not less than five years immediately preceding the date of the Petition and there was no reasonable likelihood of cohabitation being resumed. The Court was also satisfied that since the marriage the petitioner had committed adultery which had not been condoned but in the exercise of its discretion did not refuse to make a decree of dissolution of marriage.

The Court therefore decreed that, upon and subject to the decree of the Court becoming absolute, the marriage solemnized on the 30th day of June, 19.., at ..., between AB, the petitioner, and CD, the respondent, be dissolved.

The Court declared that it was satisfied that there were no children of the marriage in relation to whom Section 71 of the Matrimonial Causes Act 1959-1965 applies.

BY THE COURT
GH, Registrar

TRADUZIONE GIURATA IN LINGUA ITALIANA

NELLA CORTE SUPREMA DEL VICTORIA
GIURISDIZIONE DELLE CAUSE MATRIMONIALI

Sentenza provvisoria di scioglimento di matrimonio
(Indifeso)
Legge 1959 sulle Cause Matrimoniali
tra
AB, Attore
e
CD, Convenuta

Presieduta da Suo Onore il Giudice E
Il 17 giorno di Marzo 19..

Questa causa è stata udita in questo giorno, il Sig. E apparendo quale avvocato dell'Attore, e la Convenuta non difendendo la causa.

La Corte è stata soddisfatta che al tempo dell'inizio della causa l'Attore era domiciliato in Australia secondo i principi della legge comune (Common Law) e che le parti del matrimonio si erano separate e quidi hanno vissuto divisi e separatamente per un periodo continuo di non meno di cinque anni la data immediatamente precedente la data della domanda di scioglimento e che non c'era alcuna possibilità di riprendere la coabitazione. La Corte fu inoltre soddisfatta che dal tempo del matrimonio l'Attore ha commesso adulterio che non è stato condonato, ma nell'esercizio della sua discrezione non si è rifiutata di dare certificato di scioglimento di matrimonio.

La Corte quidi certifica che quandunque e, soggetto al decreto della Corte che diventi assoluto, il matrimonio solennizzato il 30° giorno di giugno 19.. a ... tra AB, l'attore, e CD, la convenuta, sia dissolto.

La Corte dichiara di essere soddisfatta che non c'erano figli del matrimonio concernente i quali la Sezione 71 della legge sulle Cause Matrimoniali del 1959-1965 sia applicabile.

PER ORDINE DELLA CORTE
GH, Cancelliere

Si noterà immediatamente la scadente qualità linguistica della traduzione. E' un aspetto, questo, che si tenterà di ignorare nelle considerazioni che seguono per soffermarsi invece sugli aspetti più propriamente tecnici.

Il documento proviene, come si vede, dalla *Supreme Court* dello stato del Victoria, Australia, indicata nella traduzione con Corte Suprema del Victoria. Si è qui di fronte ad un primo problema di ordine traduttivo: ci si chiede se sia opportuno utilizzare un'espressione che non designa alcun organo previsto dall'ordinamento giuridico italiano. Ci si chiede, in altre parole, se non fosse preferibile ricorrere ad un termine "italiano" sfruttando possibili analogie fra la *Supreme Court* ed un organo italiano, o se non fosse addirittura preferibile mantenere la dizione inglese. Il problema della traduzione dei termini istituzionali è ben noto, e lo affronta, fra gli altri, con considerazioni interessanti Garrido Nombela (1991: 259-260). Ebbene, in questo caso, sembra di poter essere d'accordo con la scelta traduttiva. In considerazione del tipo di testo e in considerazione della sufficiente trasparenza del termine, la scelta sembra adeguata. Non lo sarebbe in testi a carattere giuridico di altro tipo, in testi cioè nei quali si faccia riferimento, diretto o indiretto, alle competenze dell'organo in questione. In simili casi è sicuramente opportuno mantenere il nome originale, con l'eventuale indicazione di specifiche competenze e caratteristiche.

Come si vede, il documento è un *Decree Nisi of Dissolution of Marriage*, si tratta, cioè, come si legge correttamente nella traduzione, di una sentenza provvisoria di scioglimento di matrimonio. Si è già detto in precedenza della presenza di parole ed espressioni latine nella lingua giuridica inglese: il *nisi* contenuto nel nome di questo documento è proprio il *nisi* latino, con il significato di "se non". Sta ad indicare che il provvedimento diverrà definitivo (*absolute*) *se non* interverrà alcuna opposizione da parte del convenuto. Il termine *decree*, che in origine designava il provvedimento preso da un giudice dell'*equity*, va inteso come "sentenza"; giova segnalare a questo proposito, ricordando il costante pericolo rappresentato dai *faux amis*, che il termine inglese *sentence* indica non una sentenza bensì la pena comminata dal giudice in un processo penale.

Petitioner e *respondent* sono, come indicato nella traduzione, l'attore e il convenuto. *Respondent*, in luogo di *defendant*, è l'abituale designazione del convenuto nelle cause matrimoniali. "In materia civile, è detta *defendant* la persona contro cui è proposta un'*action*; ma si parla di *respondent* per indicare la persona contro la quale è presentata una *petition*" (de Franchis 1984:627). L'espressione "*the respondent not defending the suit*" sta a indicare che il convenuto non si oppone alla domanda dell'attore. La causa cui si riferisce il documento citato è pertanto definita *undefended*, un'espressione alla quale l'italiano "indifeso" non sembra corrispondere in modo adeguato e per la quale sarebbe forse stato meglio ricorrere ad una perifrasi.

Merita qualche breve considerazione anche la traduzione di "*Honourable*" con "Suo Onore". E' un'espressione, questa, sconosciuta alle consuetudini giudiziarie italiane che inoltre richiama alla mente le scene finali di troppi film e telefilm

americani. E' sicuramente da evitare in un documento di questo tipo, anche se può a giusto titolo avere cittadinanza in altri tipi di traduzione, dove sia importante dar conto delle consuetudini formali vigenti nelle aule dei tribunali anglosassoni.

Si noti l'uso del verbo *to satisfy*, malamente tradotto con il verbo "soddisfare". Particolarmente curioso è l'effetto creato nella parte finale del documento, quando per tradurre "*the Court ... was satisfied that there were no children*", il traduttore scrive "la Corte dichiara di essere soddisfatta che non c'erano figli". In realtà il verbo in questione sta ad indicare che la Corte ha avuto modo di appurare quanto di seguito precisato.

Un altro esempio di cattiva traduzione è il punto in cui si dice che l'Attore era domiciliato in Australia "secondo i principi della legge comune (Common Law)". Tradurre "*Common Law*" con "legge comune" non ha alcun senso. Sarebbe stato preferibile mantenere la sola espressione inglese, o, ancor meglio, dal momento che qui si fa sicuramente riferimento alla legge australiana in materia di domicilio e residenza, usare un'espressione quale "ai sensi della legge vigente".

Subito dopo vi è un esempio di raddoppiamento lessicale: "*lived separately and apart*". Nella traduzione si legge: "hanno vissuto divisi e separatamente". Sembra un'inutile ridondanza mantenere l'espressione doppia in italiano: come è spesso il caso in queste situazioni, sarebbe stato preferibile utilizzare un unico termine.

Più avanti si incontra il termine "*reasonable*", termine che, come si è detto, pur vago nei contenuti, è fondamentale nel diritto ispirato alla *common law*: "*there was no reasonable likelihood of cohabitation being resumed*". E' un richiamo questo ad una previsione obiettiva basata sul buon senso. Si noti come nella traduzione "*there was no reasonable likelihood*" divenga "non c'era alcuna possibilità". L'espressione italiana sembra definitiva, assoluta, mentre l'originale sembra più sfumato, meno perentorio. In realtà, però, il significato è lo stesso, dal momento che sulla base di quella considerazione è stata emessa sentenza di scioglimento di matrimonio.

Si notino, infine, le parole "*The petitioner had committed adultery which had not been condoned*": nella traduzione si parla, in modo un po' criptico, di "adulterio che non è stato condonato". L'espressione inglese si riferisce alla *condonation*, cioè al "perdono condizionale ... concesso da un coniuge all'altro nel caso di una *matrimonial offence*" (de Franchis 1984: 516). Potrebbe essere questo il tipico caso in cui intervenire con una nota del traduttore.

Sono sufficienti queste considerazioni, peraltro deliberatamente sintetiche e senza pretese di completezza, per rendersi conto di come anche in un documento di poche righe - per inciso, un tipico documento nel quale può imbattersi un traduttore - possano annidarsi aspetti problematici, a volte di difficile soluzione. Quanto alla traduzione italiana, si è già detto della insufficiente qualità linguistica. Si può solo aggiungere che anche la sola consultazione di un'adeguata documentazione in lingua italiana avrebbe consentito al traduttore la redazione di un testo più presentabile.

Conclusione

Al termine di questo percorso, non si può non ricollegarsi a quanto detto all'inizio. La traduzione giuridica può essere una sfida, soprattutto quando riguarda la lingua inglese. E in questa sfida il traduttore deve fare da mediatore fra due culture, fra due tradizioni giuridiche. Compito quanto mai complesso quando il divario che separa le due culture è il divario che separa la *common law* dalla *civil law*. Ma compito che potrà essere assolto se il traduttore saprà rendersi conto della peculiarità della traduzione giuridica e saprà, quindi, farsi comparatista. Ed è quasi inutile ribadire ancora una volta, a questo fine, la necessità dello studio e della ricerca: non limitati, però, al mero ambito terminologico, ma estesi ai fondamenti degli ordinamenti giuridici che la traduzione mette a confronto. E' questo, forse, al di là delle informazioni e delle nozioni contenute in queste pagine, il messaggio che si intende trasmettere: non basta sapere che *award* si traduce con "lodo arbitrale" per essere in grado di eseguire una traduzione giuridica. Ci vuole ben altro: ci vuole vera conoscenza, e non semplice ricerca, e memorizzazione, di equivalenze da dizionario. Una sfida, appunto. Ma, come si diceva, una sfida affascinante.

Bibliografia

AA.VV. (1986): *Vocabolario della lingua italiana*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

Abdel Hadi M. (1992): "Géographie politique et traduction juridique. Le problème de la terminologie", in *Terminologie et Traduction*, 2-3, pp. 43-55.

Adamopoulos S. (1989): "La spécialisation en interprétation juridique", in *Parallèles*, 11, pp. 67-70.

Allott A.N. (1965): *Law and Language*, Londra, School of Oriental and African Studies, University of London.

Balkema J.P., de Groot G.R. (a cura di) (1987): *Recht en vertalen*, Deventer, Kluwer.

Beccaria G.L. (a cura di) (1973): *I linguaggi settoriali in Italia*, Milano, Bompiani.

Bedard C. (1986): *La traduction technique*, Montreal, Linguatech.

Bhatia V.K. (1987): "Language of the Law", in *Language Teaching*, 20, pp. 227-234.

Bloch M. (1949): *Apologie pour l'histoire ou métier d'historien*, Paris, "Cahiers des Annales", Librairie Armand Colin.

Bobbio N. (1950): "Scienza del diritto e analisi del linguaggio" in AA.VV. *Saggi di critica delle scienze*, Torino, De Silva.

Cabasino F. (1987): "Stratégies discursives dans la jurisprudence" in *Repères 2*, Roma, Do.Ri.F.- Università.

Charrow V.R. (1982): "Linguistic Theory and the Study of Legal and Bureaucratic Language", in L.K. Obler, L. Menn (a cura di), *Exceptional Language and Linguistics*, New York, Academic Press.

Choul J.C. (1981): "Approches de la traduction technique. Discours de la pratique et pratique du discours" in J. Delisle (a cura di), *L'enseignement de l'interprétation et de la traduction. De la théorie à la pédagogie*, Ottawa, Editions de l'Université d'Ottawa.

Collin P.H. (1987): *English Law Dictionary*, Teddington, Collin.

Cortelazzo M.A. (1988): "Fachsprachen / Lingue speciali" in G. Holtus., M. Metzeltin, C. Schmitt (a cura di), *Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL)*, Tübingen, Niemeyer.

Covacs A. (1982): "La réalisation de la version française des lois fédérales au Canada", in J.C. Gémar (a cura di), *Langage du droit et traduction*, Montréal, Linguatech.

Crystal D., Davy D. (1983): *Investigating English Style*, VIII ristampa, Harlow, Longman, I edizione 1969.

Danet B. (1980): "Language in the Legal Process", in *Law and Society Review*, XIV, 3, pp. 445-464.

Danet B. (1985): "Legal Discourse", in T.A. Van Dijk (a cura di), *Handbook of Discourse Analyisis*, Londra, Academic Press, vol. I.

Darbelnet J. (1979): "Réflexions sur le discours juridique" in *Meta*, XXIV, 1, pp. 26-33.

Darbelnet J. (1982): "Niveaux et réalisations du discours juridique", in J.C. Gémar (a cura di), *Langage du droit et traduction*, Montréal, Linguatech.

De Franchis F. (1984): *Dizionario giuridico inglese-italiano*, Milano, Giuffré.

de Groot G.R. (1987): *Het vertalen van juridische teksten*, in J.P. Balkema, G.R. de Groot (a cura di), *Recht en vertalen*, Deventer, Kluwer.

Delisle J. (1980): *L'analyse du discours comme méthode de traduction*, Ottawa, University of Ottawa Press.

Delisle J. (a cura di) (1981): *L'enseignement de l'interprétation et de la traduction. De la théorie à la pédagogie*, Ottawa, Editions de l'Université d'Ottawa.

De Mauro T. (1963): *Storia linguistica dell'Italia unita*, Bari, Laterza.

Didier E. (1991): "La Common law en Français. Etude juridique et linguistique de la Common law en Français au Canada", in *Revue Internationale de droit comparé*, 1.

Driedger E.A. (1982): "Legislative drafting style: Civil law versus Common law", in J.C. Gémar (a cura di), *Langage du droit et traduction*, Montréal, Linguatech.

Folkart B. (1981): "L'enseignement de la traduction technique: une approche formelle du discours technique", in J. Delisle (a cura di), *L'enseignement de l'interprétation et de la traduction. De la théorie à la pédagogie*, Ottawa, Editions de l'Université d'Ottawa.

Forti G. e Vesco E. (1991): "La traduzione di termini normativi e il metodo della comparazione giuridica", in *Terminologie et Traduction*, 3, pp. 269-277.

Galgano F. (a cura di) (1992): *Atlante di diritto privato comparato*, Bologna, Zanichelli.

Garner B. (1987): *A Dictionary of Modern English Usage*, New York, Oxford University Press.

Garrido Nombela R. (1991): "Sugerencias para la traducción de textos jurídicos en inglés", in *Terminologie et Traduction*, 3, pp. 255-267.

Gemar J.C. (1979): "La traduction juridique et son enseignement; aspects théoriques et pratiques" in *Meta*, XXIV, 1, pp. 35-53.

Gemar J.C. (1980): "Le traducteur et la documentation juridique" in *Meta*, XXV, 1, pp. 134-151.

Gemar J.C. (a cura di) (1982): *Langage du droit et traduction.* Linguatech, Montréal.

Gemar J.C. (1988): "La traduction juridique: art ou technique d'interprétation?" in *Meta*, XXXIII, 2, pp. 305-319.

Gotti M. (1991): *I linguaggi specialistici*, Scandicci (FI), La Nuova Italia.

Goodrich P. (1987): *Legal discourse. Studies in linguistics, rhetoric and legal analysis*, Londra, Macmillan Press.

Gustafsson M. (1984): "The Syntactic Features of Binomial Expressions in Legal English", in *Text*, IV, 1-3, pp. 123-141.

Hager J. (1959): "Let's simplify legal language", in *Rocky Mountain Law Review*, 32, pp. 74-86.

Kerby J. (1982): "La traduction juridique, un cas d'espèce", in J.C. Gémar (a cura di), *Langage du droit et traduction*, Montréal, Linguatech.

Kurzon D. (1989): "Language of the Law and Legal Language", in C. Laurén, M. Nordman (a cura di), *Special Language: From Human Thinking to Thinking Machines*, Clevedon, Multilingual Matters.

Lane A. (1982): "Legal and Administrative Terminology and Translation Problems", in J.C. Gémar (a cura di), *Langage du droit et traduction*, Montréal, Linguatech.

Lauziere L. (1982): *Le sens ordinaire des termes de droit*, in J.C. Gémar (a cura di), *Langage du droit et traduction*, Montréal, Linguatech.

Legault G.A. (1979): "Fonctions et structure du langage juridique" in *Meta*, XXIV, 1, pp. 18-25.

McCluskey B. (1991): "The role of the translation service in the European Community", in C. Picken (a cura di), *ITI Conference 4. Proceedings*, Londra, ASLIB.

Maley Y. (1987): "The language of legislation" in *Language in Society*, vol. 16, 1, pp. 25-48.

Marsh S.B., Soulsby J. (1982): *Outlines of English Law*, Londra, McGraw-Hill.

Mellinkoff D. (1963): *The Language of the Law*, Boston, Little, Brown & Co.

Meredith R.C. (1979): "Some notes on English legal translation" in *Meta*, XXIV, 1, pp. 54-67.

Newmark P. (1981): *Approaches to Translation*, Oxford, Pergamon.

Newmark P. (1982): "The Translation of Authoritative Statements: a discussion", in J.C. Gémar (a cura di), *Langage du droit et traduction*, Montréal, Linguatech.

Newmark P. (1988): *A Textbook of Translation*, Hemel Hempstead, Prentice Hall.

Nida E. (1964): *Toward a science of translating*, Leiden, Brill.

Nida E., Taber C. (1969): *The Theory and Practice of Translation*, Leiden, Brill.

O'Barr W.M. (1981): "The language of the law", in C.A. Ferguson, S.B. Heath (a cura di), *Language in the USA*, Cambridge, Cambridge University Press.

Opitz K. (1983): "The Properties of Contractual Language: Selected Features of Englih Documentary Texts in the Merchant Marine Field", in *Fachsprache*, V, 4, pp. 161-169.

Pigeon L.P. (1982): "La traduction juridique - L'équivalence fonctionnelle", in J.C. Gémar (a cura di), *Langage du droit et traduction*, Montréal, Linguatech.

Pinchuck I. (1977): *Scientific and Technical Translation*, Londra, Deutsch.

Reed D.G. (1979): "Problèmes de la traduction juridique au Québec" in *Meta*, XXIV, 1, pp. 95-102.

Schwab W. (1982): "La fiducie en droit québecois", in J.C. Gémar (a cura di), *Langage du droit et traduction*, Montréal, Linguatech.

Seleskovitch D. (1988): "Technical and literary translation: a unifying view", in C. Picken (a cura di): *ITI Conference 2. Translators and Interpreters Mean Business*, Londra, Aslib.

Snel Trampus R. (1989): *La traduzione e i linguaggi giuridici olandese e italiano. Aspetti e problemi*, Trieste, Italo Svevo.

Snelling D.C. (1992): *Strategies for Simultaneous Interpretation*, Udine, Campanotto.

Sparer M. (1979): "Pour une dimension culturelle de la traduction juridique" in *Meta*, XXIV, 1, pp. 68-93.

Swift J. (1985): *Gulliver's Travels*, Harmondsworth, Penguin, (ed. or. 1726).

Tebbens H.D. (1982): "Le dictionnaire juridique néerlandais-français: un exercice de droit comparé", in J.C. Gémar (a cura di), *Langage du droit et traduction*, Montréal, Linguatech.

Usher J. (1991): "Law and language in the European Community", in C. Picken (a cura di), *ITI Conference 5. Proceedings*, Londra, ASLIB.

Viezzi M. (1992): "La traduzione medica dall'inglese in italiano: analisi di un caso", in *SSLM - Miscellanea*, Trieste.